



**RACCOLTA COORDINATA
IN MATERIA DI APPALTI DI OPERE**

(AGGIORNATO AL 22 MARZO 2018)

LEGGI CITATE NEL TESTO COORDINATO E NELLE ALTRE NORME IN MATERIA

- [Legge Ipotecaria 16 marzo 1854](#)
- [Legge 17 febbraio 1961 n.7](#)
- [Legge 26 novembre 1980 n.88](#)
- [Legge 7 maggio 1984 n.46](#)
- [Legge 25 gennaio 1991 n.8.](#)
- [Legge 23 maggio 1995 n.70](#)
- [Legge 18 luglio 1995 n.87](#)
- [Legge 24 novembre 1997 n.133](#)
- [Legge 18 febbraio 1998 n. 30.](#)
- [Legge 18 febbraio 1998 n.31](#)
- [Legge 17 settembre 1999 n.96](#) (citata anche come Legge Quadro)
- [Decreto 25 novembre 1999 n.121](#)
- [Decreto 20 gennaio 2000 n.10](#)
- [Decreto 24 luglio 2000 n.62](#)
- [Decreto 29 ottobre 2001 n.100](#)
- [Legge 27 marzo 2002 n.49.](#)
- [Legge 21 gennaio 2004 n.6](#)
- [Legge 26 maggio 2004 n.71](#)
- [Legge 17 novembre 2005 n.165](#)
- [Legge13 dicembre 2005 n.179](#)
- [Legge 3 ottobre 2007 n.107](#)
- [Legge 21 dicembre 2009 n.168](#)
- [Legge 22 dicembre 2010 n.194](#)
- [Decreto Delegato 24 febbraio 2011 n.46](#)
- [Decreto Delegato 15 giugno 2011 n.97](#)
- [Legge 5 ottobre 2011 n.159](#)
- [Legge 5 dicembre 2011 n.188](#)
- [Legge 22 dicembre 2011 n.200](#)
- [Legge 21 dicembre 2012 n.150](#)
- [Legge 31 ottobre 2013 n.153](#)
- [Legge 20 dicembre 2013 n.174](#)
- [Legge 23 dicembre 2014 n.219](#)
- [Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26](#)
- [Legge 3 novembre 2015 n.160](#)
- [Decreto Delegato 16 giugno 2016 n.74](#)
- [Legge 21 dicembre 2016 n.144](#)
- [Legge 21 dicembre 2017 n.147](#)



**RACCOLTA COORDINATA
IN MATERIA DI APPALTI DI OPERE**

LEGGE 17 SETTEMBRE 1999 N.96

**LEGGE IN MATERIA DI CONTRATTO DI APPALTO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E DEGLI ENTI PUBBLICI**

TESTO COORDINATO con le modifiche derivanti dalla Legge 13 dicembre 2005
n.179 e dalla Legge 22 dicembre 2010 n.194

Art. 1

(Nozione)

L'appalto della Pubblica Amministrazione è il contratto nel quale l'appaltante è lo Stato, rappresentato dalla Eccellentissima Camera, o altro Ente pubblico, avente autonoma rappresentanza e l'appaltatore è un imprenditore iscritto in apposito registro da istituirsi presso i singoli enti appaltanti.

L'appalto della Pubblica Amministrazione è il contratto con il quale l'appaltatore, attraverso una sua organizzazione avente carattere di impresa e comunque con mezzi propri e con proprio rischio, dietro un corrispettivo in denaro già prestabilito o anche da stabilirsi, si obbliga a portare a compimento una o più opere oppure uno o più servizi.

Art. 2

(Autorizzazione al subappalto e alla cessione del contratto)

Fatta salva la facoltà dell'appaltante, Pubblica Amministrazione, di autorizzare, solo in via preventiva, il subappalto o la cessione del contratto di appalto, è obbligo dell'appaltatore di dare esecuzione al contratto di appalto della Pubblica Amministrazione, conducendo i lavori personalmente e con i propri mezzi.

Art. 3

(Caratteristiche imprenditoriali e idoneità)

Le caratteristiche imprenditoriali dell'appaltatore e i mezzi propri, compresi gli strumenti, le maestranze e la loro qualifica professionale, i mezzi di lavoro, che deve necessariamente possedere, sono individuati in uno o più regolamenti di attuazione ed esecuzione della presente legge, che saranno emanati con decreto reggenziale.

Devono inoltre essere garantite l'idoneità tecnica e morale dell'appaltatore, sempre secondo le disposizioni derivanti dal regolamento di esecuzione.

Le disposizioni del presente articolo si estendono anche al subappaltatore ed al cessionario del contratto di appalto.

Art. 4

(Subappalto)

Se non è stato espressamente autorizzato dall'appaltante, Pubblica Amministrazione, all'appaltatore è sempre fatto divieto di dare, in tutto o in



parte, in subappalto l'esecuzione dell'opera e/o del servizio appaltato.

Possono concorrere all'appalto anche i consorzi di imprese, costituiti anteriormente all'appalto e per la partecipazione al medesimo, nei quali la responsabilità è solidale tra tutti i partecipanti.

Art. 5

(Divieto di intermediazione)

E' comunque vietata qualsiasi opera di intermediazione tra l'appaltante, Pubblica Amministrazione, e l'appaltatore, il solo che può e deve essere l'altro contraente e l'esecutore effettivo del contratto di appalto.

La realizzazione da parte di chiunque di atti di intermediazione nel contratto di appalto, di subappalto o di cessione del contratto di appalto, realizza la stessa frode già individuata nei contratti di fornitura, quale è prevista e punita dall'articolo 387 del vigente Codice Penale, con tutte le conseguenze ivi previste.

Pertanto chiunque non ottemperi al divieto di cui al primo comma è punito con la stessa pena di cui all'articolo 387 del vigente Codice Penale.

Art. 6

(Cessione dell'appalto)

Ugualmente è fatto divieto all'appaltatore di cedere l'appalto a terzi senza l'espressa autorizzazione dell'appaltante, Pubblica Amministrazione.

Art. 7

(Processo di formazione del contratto di appalto)

Nella formazione del contratto di appalto della Pubblica Amministrazione si individuano tre fasi distinte del procedimento, che nell'ordine rispettivamente sono: la fase deliberativa, cui seguono quella di aggiudicazione e quella di approvazione.

Ognuna di queste fasi, per i principi generali, è regolata dalla presente legge, cui devono però adeguarsi i singoli regolamenti di attuazione e di esecuzione, di cui all'articolo 3, relativi alle stesse fasi.

Art. 8

(Fase deliberativa)

Nella fase deliberativa del contratto di appalto devono essere predisposti tutti quegli atti amministrativi attraverso i quali la Pubblica Amministrazione, rappresentata legalmente dall'Ecc.ma Camera o dagli Organi di rappresentanza degli Enti Autonomi, pur agendo in veste di autorità, predispone autonomamente e unilateralmente il comportamento che deve tenere, non più come soggetto pubblico, ma come soggetto di autonomia privata.

Art. 9

(Atti della fase deliberativa)

Sono atti principali di questa fase la deliberazione a contrattare le modalità di gara ed i nominativi dei contraenti, accompagnati sempre dal progetto di contratto, riguardante, secondo i rispettivi casi, l'opera da realizzare o il servizio da eseguire.

Al termine di tale fase la Pubblica Amministrazione riconosce ed integra dei



poteri e delle facoltà necessarie il soggetto, ufficio o ente, che, assieme ai Sindaci di Governo, rappresentanti dell'Eccellentissima Camera, ovvero ai Dirigenti dell'Ufficio muniti di delega, od ai legali rappresentanti degli Enti Autonomi, devono intervenire alla stipulazione del contratto di appalto.

Art. 10

(Fase di aggiudicazione)

Con la fase di aggiudicazione si individua il soggetto privato che deve assumere l'appalto, cioè l'appaltatore.

Gli strumenti cui la Pubblica Amministrazione deve fare ricorso per procedere all'assegnazione del contratto di appalto sono di norma il pubblico incanto ovvero l'asta pubblica, la licitazione privata, l'appalto concorso, ma eccezionalmente secondo le disposizioni previste dal regolamento può ammettersi anche la trattativa privata.

Art. 11

(Atti della fase di aggiudicazione)

La fase di aggiudicazione si conclude con un contratto di appalto che deve essere in tutto conforme a quanto è stato già deliberato.

Le norme relative all'asta pubblica, al pubblico incanto, alla licitazione privata, all'appalto concorso e alla trattativa privata, nonché alla loro ammissibilità, sono fissate dai regolamenti di attuazione e di esecuzione di cui all'articolo 3.

Il soggetto non residente aggiudicatario di un appalto pubblico deve eleggere in territorio sammarinese un domicilio fiscale per l'esercizio della licenza industriale a termine di cui all'articolo 52 della Legge 17 febbraio 1961 n.7 e successive modifiche ed integrazioni, al fine dell'assolvimento degli obblighi fiscali relativi alle imposte dirette e all'imposta sulle importazioni effettuate nell'ambito dell'appalto.¹

Art. 12

(Fase di approvazione)

¹ Testo originario (Legge n.96/1999):

Art. 11

(Atti della fase di aggiudicazione)

La fase di aggiudicazione si conclude con un contratto di appalto che deve essere in tutto conforme a quanto è stato già deliberato.

Le norme relative all'asta pubblica, al pubblico incanto, alla licitazione privata, all'appalto concorso e alla trattativa privata, nonché alla loro ammissibilità, sono fissate dai regolamenti di attuazione e di esecuzione di cui all'articolo 3.

Modifiche legislative:

Legge n.179/2005, Articolo 40

Art.40

(Appalti pubblici: adempimenti per il soggetto non residente)

All'articolo 11 della Legge 17 settembre 1999 n.96 è aggiunto il seguente comma:

“Il soggetto non residente aggiudicatario di un appalto pubblico deve eleggere in territorio sammarinese un domicilio fiscale per l'esercizio della licenza industriale a termine di cui all'articolo 52 della Legge 17 febbraio 1961 n.7 e successive modifiche ed integrazioni, al fine dell'assolvimento degli obblighi fiscali relativi alle imposte dirette e all'imposta sulle importazioni effettuate nell'ambito dell'appalto.”.



La fase relativa all'approvazione dell'esecuzione del contratto di appalto della Pubblica Amministrazione è quella nella quale l'autorità di controllo, cioè l'organo preposto dalla Pubblica Amministrazione, attraverso il procedimento di verifica, che si perfeziona nell'atto di collaudo e nelle procedure tecniche, accerta la conformità delle opere o servizi effettuati dall'appaltatore al contratto di appalto ed a tutti gli atti già deliberati, esprimendo la propria approvazione in ordine alla prestazione eseguita dall'appaltatore.

La disciplina di una tale fase di approvazione e dei relativi atti è stabilita nei regolamenti di attuazione e di esecuzione.²

Art. 13

(Difetto di autorizzazione)

La mancanza di preventiva e formale autorizzazione del committente, Pubblica Amministrazione, sia nel subappalto che nella cessione del contratto di appalto, lascia presumere, senza ammettere prove contrarie, che le convenzioni e i patti avvenuti con i terzi si siano realizzati in forme dolose e comporta la nullità del subappalto e della cessione dell'appalto, indipendentemente dal fatto che il subappaltatore e il cessionario siano stati o non a conoscenza che il contratto concluso rappresenti un subappalto o una cessione di appalto, avente per soggetto contraente la Pubblica Amministrazione.

La nullità del contratto di subappalto o di cessione del contratto di appalto può essere fatta valere da chiunque e in qualunque fase o grado del processo.

Art.14

(Conseguenze penali)

Gli effetti della precedente norma non escludono le responsabilità personali derivanti dalle conseguenze penali, sia a carico dell'appaltatore, subappaltatore e

² Testo originario (Legge n.96/1999):

Art. 12

(Fase di approvazione)

La fase relativa all'approvazione dell'esecuzione del contratto di appalto della Pubblica Amministrazione è quella nella quale l'autorità di controllo, cioè l'organo preposto dalla Pubblica Amministrazione, attraverso il procedimento di verifica, che si perfeziona nell'atto di collaudo e/o nelle procedure tecniche, accerta la conformità del contratto alle norme di legge e a tutti gli atti già deliberati, esprimendo la propria approvazione, che costituisce il requisito di efficacia del contratto.

La disciplina di una tale fase di approvazione e dei relativi atti è stabilita nei regolamenti di attuazione e di esecuzione.

Modifiche legislative:

Legge n.194/2010, Articolo 90:

Art.90

(Modificazioni alla Legge 17 settembre 1999 n. 96)

L'articolo 12, comma primo della Legge 17 settembre 1999 n. 96 è così sostituito:

"La fase relativa all'approvazione dell'esecuzione del contratto di appalto della Pubblica Amministrazione è quella nella quale l'autorità di controllo, cioè l'organo preposto dalla Pubblica Amministrazione, attraverso il procedimento di verifica, che si perfeziona nell'atto di collaudo e nelle procedure tecniche, accerta la conformità delle opere o servizi effettuati dall'appaltatore al contratto di appalto ed a tutti gli atti già deliberati, esprimendo la propria approvazione in ordine alla prestazione eseguita dall'appaltatore."



cessionario del contratto di appalto, sia dei funzionari preposti al perfezionamento e alla esecuzione del contratto di appalto della Pubblica Amministrazione.

L'esecuzione, da parte del subappaltatore, delle opere o prestazioni previste dal contratto di subappalto o di cessione del contratto di appalto senza la preventiva autorizzazione dell'appaltante, Pubblica Amministrazione, realizza la stessa frode già individuata nei contratti di fornitura, quale è prevista e punita dall'articolo 387 del vigente Codice Penale.

Art. 15

(Effetti della decadenza del contratto)

La dichiarata nullità del contratto di appalto, di subappalto o di cessione del contratto di appalto, comporta per l'appaltatore la immediata decadenza del contratto stesso con la perdita a titolo di penale dei compensi per gli obblighi già portati ad esecuzione, fermo restando il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'appaltatore alla Pubblica Amministrazione.

Art. 16

(Responsabilità nel contratto di subappalto e nella cessione)

L'appaltatore che, anche senza difetto di autorizzazione del committente Pubblica Amministrazione, ha contratto subappalto o cessione del contratto di appalto, è oggettivamente e comunque responsabile, solidalmente obbligato, dell'esecuzione delle opere realizzate o dei servizi posti in essere dalla parte che ha subappaltato o alla quale è stato ceduto il contratto di appalto.

Art. 17

(Litisconsorzio necessario)

In ogni caso l'appaltante, Pubblica Amministrazione, è sempre litisconsorte necessario, salvo la rinuncia a esercitare le facoltà derivanti dalla posizione di litisconsorte, in tutte le cause nelle quali si controverte intorno al contratto di subappalto o di cessione del contratto di appalto, avente per soggetto la stessa appaltante, Pubblica Amministrazione.

La Pubblica Amministrazione, sempre rappresentata dall'Eccellentissima Camera, o gli Enti pubblici, aventi autonoma rappresentanza, devono sempre essere chiamati in causa, come litisconsorti necessari, in tutte le cause che intervengono anche tra l'appaltatore e il subappaltatore o il cessionario del contratto di appalto.

E' però in facoltà della Pubblica Amministrazione costituirsi in causa.

Art. 18

(Inosservanza del litisconsorzio)

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, relative alla Pubblica Amministrazione quale litisconsorte necessario, comporta la nullità assoluta degli atti processuali da dichiararsi su istanza di chiunque e anche ad obbligatoria iniziativa del giudicante in qualunque fase e grado del processo.

Art. 19

(Esercizio delle azioni dell'appaltatore, del subappaltatore e del cessionario del contratto)



L'appaltatore, il subappaltatore e il cessionario del contratto di appalto sono legittimati ad esercitare le azioni a tutela delle loro pretese derivanti dal contratto di appalto, nei confronti dell'appaltante, Pubblica Amministrazione, soltanto dopo l'atto di collaudo o comunque dopo le procedure tecniche finali.

Non sono comunque ammesse azioni di accertamento negativo, né azioni per l'esibizione di documenti o atti nei confronti dell'appaltante, Pubblica Amministrazione, o nei confronti degli Enti pubblici.

Art. 20

(Competenza giudiziaria)

E' riconosciuta la competenza funzionale ed esclusiva, in tutte le cause aventi per oggetto il contratto di appalto della Pubblica Amministrazione e degli Enti pubblici, al Commissario della Legge in primo grado, al Giudice delle Appellazioni Civili in secondo grado e al Consiglio dei XII in terza istanza.

E' altresì riconosciuta competenza funzionale ed esclusiva agli stessi giudici in tutte le cause aventi oggetto il contratto di subappalto e di cessione del contratto di appalto, e per tutte le questioni connesse.

I giudici, nel decidere le cause derivanti dal contratto di appalto, salvo le eccezioni che nella presente legge impongono l'adozione di riti sommari e sommarissimi, adottano, in quanto compatibile, la procedura sommaria costituita dall'apertura di due termini di prova prevista davanti al Magistrato del Lavoro.

Art. 21

(Arbitrato)

Se le parti, Pubblica Amministrazione e appaltatore, nella soluzione dei conflitti sorti dal contratto d'appalto o durante il contratto d'appalto, eleggono la forma dell'arbitrato è prescritto che debba essere arbitrato rituale, cioè che le parti stabiliscano nel compromesso arbitrale le forme processuali, ovvero si attengano a quelle comunemente in uso, in ogni caso rispettando i principi del contraddittorio e della difesa.

Art. 22

(Divieto di sospensione)

Se la controversia ha inizio prima che sia cominciata l'esecuzione dei lavori o le prestazioni dei servizi già appaltati, o subappaltati o ceduti, l'appaltatore, il subappaltatore o il cessionario del contratto sono comunque tenuti a dare esecuzione al contratto già perfezionato, essendo in caso contrario tenuti, se inosservanti, al risarcimento del danno e alla rescissione del contratto con effetto immediato.

Se la controversia ha inizio in corso di opera o in esecuzione dei servizi l'appaltatore, il subappaltatore o il cessionario del contratto di appalto non potranno sospendere i lavori per nessuna ragione, essendo tenuti sempre al risarcimento dei danni e alla rescissione del contratto con effetto immediato.

Art. 23

(Facoltà di transazione)

E' in facoltà della Pubblica Amministrazione addivenire a transazione, quando ritiene di averne interesse, su tutte le vertenze aventi carattere contenzioso che la riguardino, sia in esecuzione del contratto di appalto, di



subappalto e di cessione di contratto sia per le altre questioni ivi connesse.

Art. 24

(Risoluzione per pubblico interesse)

E' riconosciuta all'appaltante, Pubblica Amministrazione, la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto di appalto per pubblico interesse, pagando l'importo dei lavori o delle forniture già eseguite, il valore dei materiali già acquistati ed esistenti in cantiere, e un decimo di percentuale dei lavori non eseguiti.

Art. 25

(Obbligo della forma scritta)

Il contratto di appalto, di subappalto e di cessione, a pena di nullità, devono sempre essere costituiti tra le parti in forma scritta.

La nullità derivante dalla carenza di forma scritta può essere fatta valere con le stesse modalità stabilite dal superiore articolo 13.

Art. 26

(Direzione dei lavori e sorveglianza sul servizio prestato)

Il potere di direzione dei lavori e di sorveglianza ai servizi prestati, nell'interesse pubblico, è sempre riservato per legge alla Pubblica Amministrazione, ed è esercitato per mezzo di propri funzionari o corpi tecnici, ai quali competono, per opportuna delega, le facoltà e i poteri relativi all'accettazione dei materiali, al controllo dell'esecuzione dei lavori, e all'iniziativa di impartire disposizioni per il migliore compimento dell'opera e della prestazione del servizio.

È data facoltà alla Pubblica Amministrazione di affidare la direzione dei lavori a professionisti esterni alla Pubblica Amministrazione, mediante apposito disciplinare d'incarico.

Gli uffici che devono essere preposti alla direzione dei lavori sono individuati dal processo di formazione del contratto di appalto nella fase deliberativa già disciplinata, relativa ai comportamenti che devono essere tenuti dalla Pubblica Amministrazione, e sono formalmente comunicati all'appaltatore, al subappaltatore ed al cessionario del contratto di appalto.

Art. 27

(Modalità di esecuzione e modifiche)

E' sempre riservato all'appaltante, Pubblica Amministrazione, attraverso i suoi corpi tecnici, la piena facoltà di prescrivere tutte le modalità di esecuzione, nonché di potersi avvalere della possibilità di correggere, aggiungere, o modificare l'opera in corso di lavorazione.

Art.28

(Determinazione del corrispettivo)

E' in facoltà dell'appaltante, Pubblica Amministrazione, stabilire unilateralmente la determinazione del corrispettivo prima della conclusione del contratto di appalto durante la fase deliberativa, al quale l'appaltatore può aderire, secondo i sistemi dell'asta pubblica, della licitazione privata o dell'appalto



concorso, previsti dal bando e stabiliti nei già citati regolamenti di attuazione e di esecuzione.

Art. 29

(Determinazione convenzionale del corrispettivo delle modifiche)

Se, al di fuori del precedente articolo e nel caso di introduzione di modifiche, l'appaltante, Pubblica Amministrazione, e l'appaltatore non hanno già determinato convenzionalmente la misura del corrispettivo, oppure non hanno stabilito il modo di determinarla, oppure non hanno stabilito altro modo o forma di adempiere al corrispettivo, essa è calcolata facendo riferimento alle tariffe esistenti, determinate dalle competenti autorità o da organizzazioni sindacali autorizzate, o predisposte anche a mezzo regolamento dalla Pubblica Amministrazione o dagli usi correnti nel territorio al tempo della conclusione del contratto.

Art. 30

(Determinazione giudiziale del corrispettivo)

In mancanza delle suddette determinazioni del corrispettivo la misura è stabilita dal giudice, sempre in base alle tariffe o agli usi correnti, a meno che le parti non gli chiedano concordemente di decidere secondo equità, o non decidano di comune accordo di ricorrere alla procedura arbitrale.

Il giudizio di determinazione del corrispettivo ha sempre natura contenziosa, ma segue la forma sommaria, anche nel grado di impugnazione.

Art. 31

(Determinazione giudiziale del corrispettivo per le varianti in corso d'opera)

La determinazione della misura del prezzo delle varianti, sia autorizzate che necessarie, in corso d'opera o di esecuzione di servizi, deve avvenire con le stesse modalità stabilite dal precedente articolo 29.

In ogni caso spetta sempre all'appaltatore, anche quando ha subappaltato o ceduto il contratto, l'onere di fornire la prova dell'entità e della consistenza delle dette varianti, non potendosi mai stabilire il prezzo di cose o servizi indeterminati nel loro valore.

Art. 32

(Determinazione giudiziale in corso d'opera)

La domanda di determinazione del prezzo può essere rivolta al giudice da parte dell'appaltante, Pubblica Amministrazione e da parte dell'appaltatore, anche in corso d'opera. In questo caso però l'appaltatore non potrà mai sospendere i lavori o il servizio, salvo incorrere nelle responsabilità per danni.

Art.33

(Fornitura della materia e dei servizi)

Quando non sia diversamente stabilito dalle convenzioni intervenute e determinate nella fase deliberativa, la materia, grezza o lavorata, necessaria a compiere l'opera o a dare esecuzione al servizio deve essere fornita dall'appaltatore.

L'impiego di materiali di qualità superiori per valore a quella dovuta non



legittima alcun aumento del compenso.

L'appaltante, Pubblica Amministrazione, ha il diritto di controllare i materiali forniti dall'appaltatore, sia prima dell'inizio dei lavori, sia durante la messa in opera, sia prima e durante l'esecuzione del servizio, sia infine durante il procedimento di verifica dell'opera o del servizio.

Art. 34

(Dei difetti dei materiali forniti e della inadeguatezza dei servizi)

L'appaltante, Pubblica Amministrazione, ha l'obbligo di dare immediato avviso, a mezzo lettera raccomandata, dei difetti dei materiali forniti dall'appaltatore e di inibirne l'uso, pretendendo l'impiego del materiale convenuto.

La stessa procedura si applica in caso di non adeguatezza dei servizi.

Art. 35

(Azione di inibizione dei materiali forniti e dei servizi prestati)

L'azione di inibizione davanti al Commissario della Legge ha rito sommarissimo, è inappellabile e si conclude con il prescritto contraddittorio da esaurirsi senza rinvii in un'unica udienza.

La lettera raccomandata sottoscritta dal direttore dei lavori nell'interesse della appaltante, Pubblica Amministrazione, deve contenere, di concerto con il Magistrato, la data di convocazione davanti all'Autorità Giudiziaria, per l'udienza istruttoria e di decisione.

Allo stesso regime sottostà l'appaltante, Pubblica Amministrazione, quando fornisce i materiali o i servizi per adempiere il contratto di appalto.

Art. 36

(Esecuzione dell'opera e dei servizi)

L'appaltatore mantiene l'autonomia, derivatagli dall'organizzazione dei mezzi necessari e dalla gestione a proprio rischio delle obbligazioni derivanti dal contratto, in ordine alle modalità di esercizio delle istruzioni del direttore dei lavori o dell'autorità sovrintendente ai servizi forniti.

Oltre alla responsabilità generale, alla quale è tenuto nel dare esecuzione al contratto di appalto, incorre però sempre in responsabilità per danni quando contravvenga alle regole dell'arte sua o all'esecuzione migliore del servizio.

Art. 37

(Principio di corrispondenza)

Nell'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di appalto è stabilita la più rigorosa corrispondenza dell'esecuzione stessa con il contenuto della convenzione stipulata tra l'appaltante, Pubblica Amministrazione, e l'appaltatore, cui è proibita ogni variazione non sottoposta a pattuizione, anche se si realizza come variazione in meglio.

Art. 38

(Variazioni non necessarie concordate del progetto o del servizio)

Non possono essere apportate varianti non necessarie alle modalità di esecuzione d'opera o dei servizi senza che l'appaltante, Pubblica



Amministrazione, le abbia espressamente autorizzate o richieste.

Dell'autorizzazione o richiesta, che costituisce accettazione della proposta dell'appaltatore, deve essere data prova scritta.

Art. 39

(Prolungamento o diminuzione del tempo di esecuzione)

Quando la variante in corso d'opera dà luogo ad un aumento del prezzo, per incremento delle dimensioni o della qualità dell'opera o del servizio, l'appaltatore ha anche diritto ad un proporzionale prolungamento del termine di esecuzione.

Quando la variante in corso d'opera dà luogo ad una diminuzione del prezzo, per diminuzione delle dimensioni o della qualità dell'opera o del servizio, l'appaltante ha diritto ad una proporzionale diminuzione del termine di esecuzione.

Art. 40

(Variazioni necessarie del progetto o del servizio)

Quando in corso d'opera o di prestazione del servizio si rende necessario, senza alcuna colpa delle parti contraenti e senza che le parti raggiungano un accordo, apportare variazioni per porre in essere l'esecuzione del contratto di appalto a regola d'arte, deve farsi ricorso al giudice o alla procedura arbitrale, ove le parti concordino, per determinare le variazioni necessarie da introdurre e le relative variazioni nella determinazione dei corrispettivi e dei tempi di esecuzione.

Art. 41

(Recesso delle parti)

Il recesso delle parti dal contratto di appalto è sempre accordato se l'importo delle variazioni supera di almeno un quinto il corrispettivo complessivo già determinato e l'appaltatore, nel caso di recesso dell'appaltante, Pubblica Amministrazione, può ottenere un equo compenso da determinarsi in sede arbitrale oppure dal giudice in mancanza di accordo.

Il giudice competente, a norma dell'articolo 20, procede con rito sommario.

Art. 42

(Equo compenso)

L'equo compenso, stabilito dal giudice competente o dal collegio arbitrale, salvo atti transattivi intervenuti tra le parti, non assume mai carattere e natura risarcitoria, ma deve solo restituire al contratto l'equilibrio venuto meno, coprendo con il suo ammontare i maggiori oneri che possano incontrare le prestazioni dell'appaltatore, del subappaltatore o del cessionario del contratto di appalto, escludendosi espressamente ogni valutazione di lucro e di danno.

Art. 43

(Variazioni su ordine della Pubblica Amministrazione)

All'appaltante, Pubblica Amministrazione, è riconosciuta la unilaterale facoltà di apportare variazioni al progetto che non siano superiori almeno ad un quinto del corrispettivo complessivo già determinato.

Tale procedura può avere esito una sola volta e comunque deve avere le



autorizzazioni previste nella fase di approvazione di cui all'articolo 12.

L'appaltatore, il subappaltatore, o il cessionario hanno diritto al compenso per le maggiori opere eseguite o per i maggiori servizi prestati, rispetto al corrispettivo già determinato.

Alle varianti su ordine della Pubblica Amministrazione, sia in incremento che in diminuzione, si applica il regime stabilito per le varianti non necessarie intervenute in corso d'opera o di esecuzione dei servizi.

Art. 44

(Verifiche in corso d'opera e di esecuzione dei servizi)

All'appaltante, Pubblica Amministrazione, in corso d'opera e di esecuzione dei servizi, è riconosciuto il diritto di procedere alle verifiche ed ai controlli che riterrà più opportuni.

Le modalità attraverso le quali l'appaltante, Pubblica Amministrazione, può procedere ai controlli e alle verifiche, sono da determinarsi attraverso un apposito regolamento di esecuzione.

Art. 45

(Fissazione del termine di adeguamento)

Fatto sempre salvo il diritto al risarcimento del danno, quando l'appaltatore, il subappaltatore o il cessionario del contratto non procede nell'esecuzione dell'opera o dei servizi secondo le convenzioni pattuite a termini di contratto o secondo le regole dell'arte o le regole consueti preposte al servizio, la Pubblica Amministrazione, quale appaltante, fissa un congruo termine entro il quale l'appaltatore, il subappaltatore o il cessionario del contratto sono tenuti ad adeguarsi.

Decorso senza utile esito il termine fissato, il contratto di appalto è comunque risolto con effetti anche sul contratto di subappalto o di cessione del contratto.

Art. 46

(Esecuzione difficile o eccessivamente onerosa)

Il corrispettivo determinato, salvo i casi già disciplinati relativi alle varianti di esecuzione, è invariabile.

Se intervengono fatti o circostanze non prevedibili al momento in cui si è perfezionata la convenzione relativa al contratto di appalto, quali aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da rendere l'esecuzione difficile o eccessivamente onerosa, sia l'appaltante, Pubblica Amministrazione, sia l'appaltatore, il subappaltatore o il cessionario del contratto, possono sempre richiedere una nuova determinazione del corrispettivo.

L'esecuzione può ritenersi difficile o eccessivamente onerosa soltanto quando gli aumenti o le diminuzioni eccedano di un decimo il corrispettivo già determinato.

La richiesta di revisione del prezzo non legittima mai l'appaltatore, il subappaltatore o il cessionario del contratto a sospendere l'esecuzione dell'opera o la prestazione dei servizi.

Art. 47

(Cause geologiche e idriche)



Nell'esecuzione di opere quali cause di rescissione e di revisione del contratto intervenuto tra l'appaltante, Pubblica Amministrazione, e l'appaltatore, il subappaltatore o il cessionario del contratto, sono fatte salve, ai fini dell'accoglimento di una eventuale richiesta di rescissione del contratto o di revisione del corrispettivo, le circostanze derivanti da cause geologiche e idriche, non previste e comunque non prevedibili da entrambe le parti al momento del perfezionarsi del contratto di appalto.

La procedura di revisione della determinazione del prezzo si attua con le stesse modalità stabilite dall'articolo 29 per la determinazione del corrispettivo.

Solo la accertata situazione di pericolo, che può sopravvenire assieme alle cause geologiche o idriche, può legittimare la sospensione dell'esecuzione delle opere già appaltate.

Art. 48

(Dell'impossibilità di dare esecuzione all'opera od alla prestazione del servizio)

Allorquando nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione del servizio sia sopravvenuta impossibilità non imputabile ad una delle parti, il contratto di appalto si scioglie, ma a carico dell'appaltante. E' posto a carico della Pubblica Amministrazione il pagamento delle sole opere già compiute, limitatamente alla utilità che l'appaltante stesso, Pubblica Amministrazione, ne può conseguire e proporzionalmente al compenso determinato per l'intera opera o per l'intera prestazione del servizio.

In caso di sopravvenuta impossibilità, l'utilità dell'opera o della prestazione di servizio già parzialmente eseguita, è da commisurarsi e ritenersi tale quando possa essere impiegata nei modi e nel senso previsti dal contratto di appalto.

Art. 49

(Fatto di terzi e validità del contratto)

Non comportano la rescissione del contratto di appalto le difficoltà di esecuzione derivanti da fatto o fatti di terzi.

Art. 50

(Verifica finale dell'opera e dei servizi)

Le verifiche dell'opera compiuta e del servizio prestato precedono sempre la consegna e devono essere compiute secondo i regolamenti di attuazione e di esecuzione stabiliti per legge.

La procedura di verifica dell'opera compiuta o del servizio prestato è sempre diretta ad accertare la conformità dell'opera o del servizio agli impegni già assunti e derivati dal contratto e dalle regole dell'arte, nonché dalle migliori prestazioni del servizio dell'appaltatore, del subappaltatore o del cessionario del contratto di appalto.

Art. 51

(Iniziativa della verifica)

L'iniziativa di procedere alle verifiche non può essere affidata al direttore dei lavori, che deve considerarsi responsabile dell'opera compiuta, assieme all'appaltatore, al subappaltatore o al cessionario del contratto di appalto.

E' obbligo dell'appaltatore, del subappaltatore o del cessionario del contratto, porre l'appaltante, Pubblica Amministrazione, nelle migliori condizioni



per potere eseguire sia le verifiche in corso d'opera, sia le verifiche finali che precedono la consegna dell'opera o del servizio.

Art. 52
(Collaudo dell'opera)

L'atto di collaudo è la dichiarazione finale per mezzo della quale si comunicano all'appaltatore, al subappaltatore o al cessionario del contratto di appalto i risultati della verifica eseguita dall'appaltante, Pubblica Amministrazione.

L'atto di collaudo va eseguito nei casi in cui il regolamento lo prevede.

La finale dichiarazione di verifica che l'appaltante, Pubblica Amministrazione, comunica all'appaltatore, al subappaltatore o al cessionario del contratto di appalto, può avere esito positivo di approvazione ed in tal caso è una convenzione liberatoria che produce effetti bilaterali di accertamento della rispondenza del progetto e delle regole d'arte all'opera eseguita o di esecuzione del servizio, o dei servizi.

Art. 53
(Atto di collaudo con esito positivo)

Con l'atto di collaudo, che consegue ad un esito positivo della verifica dell'appaltante, Pubblica Amministrazione, è fatto obbligo, con le modalità fissate dal capitolato d'appalto, di dichiarare che l'opera od il servizio è conforme al contratto di appalto, o che comunque l'appaltante, Pubblica Amministrazione, è pronta per riceverne la consegna.

La consegna per gli immobili avviene nel luogo in cui si trovano, per i mobili sempre presso l'appaltante o seguendo le sue tempestive indicazioni.

Art. 54
(Esito negativo del collaudo)

Qualora, invece, la verifica dell'opera compiuta o del servizio prestato abbia dato un esito negativo, l'appaltante, Pubblica Amministrazione, o l'Ente pubblico comunica all'appaltatore, al subappaltatore o al cessionario del contratto di appalto, l'esito negativo, che non consente di procedere alla presa in consegna dell'opera o all'approvazione dell'esecuzione del servizio.

L'atto di collaudo che comunica l'esito negativo non è necessario all'appaltante, Pubblica Amministrazione, per esperire le azioni che saranno ritenute del caso e non consente alla stessa di dichiararsi pronta a ricevere la consegna dell'opera e l'esecuzione finale del servizio.

Art. 55
(Pagamento dell'opera e del servizio)

Con la consegna dell'opera e con l'accoglimento del servizio si considerano accettati l'opera e il servizio prestati dall'appaltatore, dal subappaltatore o dal cessionario del contratto.

Fatte salve le diverse pattuizioni o gli usi contrari e le norme specifiche fissate nei regolamenti, quando l'opera o il servizio sono accettati dall'appaltante, Pubblica Amministrazione, e presi in consegna, l'appaltatore, il subappaltatore o il cessionario del contratto, hanno diritto al pagamento del corrispettivo.



Art. 56

(Procedimento di verifica di singole partite)

Quando l'opera o il servizio deve avere esecuzione per singole partite, la procedura di verifica, su richiesta di una delle parti, può avvenire anche per singole partite, secondo le modalità e il regime delle norme precedenti.

Avvenuta l'accettazione della singola partita, può anche essere richiesto dall'appaltatore, dal subappaltatore o dal cessionario del contratto di appalto, il pagamento in proporzione all'opera ed al servizio eseguiti.

Art. 57

(Vizi e difformità dell'opera e del servizio)

L'appaltatore, il subappaltatore od il cessionario del contratto di appalto sono tenuti alla garanzia per i vizi e per le difformità dell'opera prestata e dei servizi eseguiti.

I vizi e le difformità riscontrate possono essere denunciati all'appaltatore, al subappaltatore od al cessionario del contratto di appalto entro diciotto mesi dalla loro scoperta. L'azione di responsabilità per vizi e difformità si prescrive nei termini ordinari di anni dieci dalla consegna dell'opera o del servizio.

L'appaltatore, il subappaltatore o il cessionario del contratto di appalto responsabili dell'inesatto adempimento dell'opera o del servizio, a prescindere da ogni colpa, sono tenuti ad eliminare i vizi e le difformità dall'opera o dal servizio.

Quando invece sono responsabili almeno a titolo di colpa, l'appaltatore, il subappaltatore o e il cessionario del contratto di appalto sono tenuti in via solidale tra loro, oltre ad eliminare i vizi e le difformità, anche al risarcimento del danno patito dall'appaltante, Pubblica Amministrazione.

Art. 58

(Garanzie, cauzioni e copertura assicurativa)

Per l'esecuzione del contratto di appalto e per gli eventuali futuri danni, dopo il collaudo o le procedure tecniche finali e per una durata massima di diciotto mesi, la Pubblica Amministrazione, quale appaltante, trattiene un decimo del compenso finale liquidato a titolo di garanzia e di cauzione; resta l'obbligo, a carico dell'appaltatore, di prestare una fideiussione o polizza assicurativa di pari importo e per la durata di anni dieci, a garanzia delle opere eseguite.

L'appaltatore, per tutta la durata dei lavori, deve fornire adeguata copertura assicurativa, secondo le modalità fissate dal capitolato d'appalto.

Art. 59

(Responsabilità del Direttore dei Lavori)

Il Direttore dei Lavori o l'autorità che presiede alla sorveglianza del servizio od all'accertamento della prestazione, oltre alle responsabilità che gli derivano dall'ufficio, è solidalmente responsabile assieme all'appaltatore, al subappaltatore od al cessionario del contratto di appalto, per l'attuazione di istruzioni tecnicamente erranee od esorbitanti dai suoi poteri che l'appaltatore, il subappaltatore o il cessionario del contratto di appalto ha riconosciuto o comunque doveva riconoscere per tali.

Art. 60

(Responsabilità dell'appaltatore in relazione al progetto)



Allorquando l'appaltatore, il subappaltatore o il cessionario del contratto di appalto, sono chiamati all'esecuzione di un progetto altrui, anche se elaborato dall'appaltante, Pubblica Amministrazione, è sempre responsabile dei vizi dell'opera o dei servizi prestati, se non ha denunciato i difetti, anche di lieve entità, del progetto, di cui si sia reso conto, o avrebbe potuto rendersi conto, in base alle regole dell'arte o del migliore servizio.

Art. 61

(Contenuto della garanzia per i vizi e per le difformità)

Salvo restando il diritto, in presenza di colpa o dolo, al risarcimento del danno, in caso di accertata esistenza di vizi e di difformità, all'appaltante, Pubblica Amministrazione, è sempre riconosciuta la facoltà di chiedere o l'eliminazione delle difformità e dei vizi a spese dell'appaltatore, del subappaltatore o del cessionario del contratto di appalto, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito.

Art. 62

(Risoluzione del contratto)

L'appaltante, Pubblica Amministrazione, può chiedere la risoluzione del contratto, allorquando i vizi e le difformità siano tali da rendere l'opera o il servizio del tutto inadatto alla destinazione per la quale erano stati richiesti, ferma restando sempre l'azione di risarcimento del danno.

Art. 63

(Manifestazione del recesso o della risoluzione)

Nella Pubblica Amministrazione sono legittimati a manifestare la volontà di recesso e di risoluzione del contratto soltanto gli stessi Organi cui è riconosciuta la facoltà di contrattare, partecipando alle fasi di perfezionamento del contratto.

La manifestazione di volontà deve essere comunicata in forma scritta.

Art. 64

(Delle cose immobili: rovina e difetti)

L'appaltatore, il subappaltatore o il cessionario del contratto di appalto, nella realizzazione di cose immobili che sono destinate ad avere lunga durata, dopo il compimento dell'opera, e sempre per la durata di dieci anni, sono responsabili solidalmente per risarcimento del danno a titolo di colpa che si ritiene presunta, salvo prova contraria, nei confronti dell'appaltante, Pubblica Amministrazione, per la rovina, per l'evidente pericolo di rovina o per i difetti di costruzione, verificatesi in tutto o in parte.

Art. 65

(Del recesso unilaterale dal contratto)

Anche quando è stata data esecuzione all'opera o alla prestazione del servizio, all'appaltante, Pubblica Amministrazione, è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto, a suo insindacabile giudizio giustificandone la causa, ma lo stesso si assume l'obbligo di indennizzare l'appaltatore, il subappaltatore o il cessionario del contratto di appalto dell'ammontare per le spese già sostenute,



per i lavori già eseguiti e per il mancato guadagno, pari al 10% dell'ammontare delle opere che non verranno eseguite e che si intende l'utile netto che l'appaltatore, il subappaltatore o il cessionario del contratto di appalto avrebbero potuto ricavare dal completamento dell'opera o dall'intera prestazione del servizio.

Art. 66

(Degli eredi dell'appaltatore)

In caso di morte dell'appaltatore il contratto si scioglie, a meno che gli eredi non diano garanzie sufficienti di poterlo portare a compimento.

L'appaltante, Pubblica Amministrazione, in caso di scioglimento del contratto, è tenuto a pagare le opere già eseguite, in ragione del compenso determinato, rimborsando le spese sostenute per la rimanente esecuzione, sempre nei limiti in cui i lavori e le spese gli siano utili.

L'utilità dell'opera, ivi compreso il valore del cantiere e delle prestazioni di servizio già eseguite, si determina in base alla diretta utilizzazione di quanto è stato già compiuto, tenendo conto del completamento dell'opera o dei servizi secondo il contenuto del contratto di appalto.

Art. 67

(Interdizione, incapacità, stato d'insolvenza)

Alla morte dell'appaltatore è equiparato sia lo stato di sopravvenuta interdizione, incapacità naturale e assenza, sia lo stato di insolvenza che presuppone l'istanza di cessione dei beni ai creditori, di concordato e di apertura del concorso dei creditori.

Art. 68

(Trasformazione della società)

Quando l'appaltatore, il subappaltatore o il cessionario del contratto di appalto è una società, agli effetti della morte dell'appaltatore, già regolati nei precedenti articoli, è equiparata la sua trasformazione, la liquidazione e il suo stato di insolvenza.

Art. 69

(Degli ausiliari dell'appaltatore, del subappaltatore e del cessionario del contratto di appalto)

Per conseguire quanto è loro dovuto, non è consentito di esercitare azione diretta o provvedimenti cautelativi o esecuzioni forzate contro l'appaltante, Pubblica Amministrazione, a coloro che, quali dipendenti, hanno prestato la loro attività per eseguire l'opera o prestare il servizio, o comunque quali creditori dell'appaltatore, del subappaltatore o del cessionario del contratto di appalto.

Art. 70

(Efficacia dei regolamenti di esecuzione)

Fermi restando i principi e le procedure disposte dalla presente legge, la normativa relativa ai sistemi di contabilizzazione dei corrispettivi dovuti all'appaltatore, alla procedura di collaudo, nonché relativa al meccanismo della revisione dei prezzi, e i modelli di capitolato, è disposta attraverso il regolamento



o i regolamenti di attuazione e di esecuzione della presente legge, che ne fa o ne fanno parte integrante.

Art. 71

(Estensione agli Enti pubblici)

Le norme della presente legge sul contratto di appalto della Pubblica Amministrazione si applicano agli Enti pubblici aventi rappresentanza autonoma.

Art. 72

(Riserva di legge)

I contratti di appalto della Pubblica Amministrazione sono soggetti soltanto alla presente legge e ai principi espressi in tale legge e ai regolamenti di attuazione e di esecuzione di questa legge, in considerazione del pubblico interesse vantato in questa contrattazione dalla Pubblica Amministrazione.

Art. 73

(Abrogazione)

Sono abrogate tutte le leggi, norme, regolamenti e prassi relative al contratto di appalto in contrasto con la presente legge.

Art. 74

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.



DECRETO 20 GENNAIO 2000 N.10

RATIFICA DECRETO 25 NOVEMBRE 1999 N.121 "REGOLAMENTO PER IL CONTRATTO DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE COMPLEMENTARI ALLE OPERE PUBBLICHE"

PRINCIPI GENERALI

Art.1

(I principi generali)

Il presente Regolamento disciplina l'attività negoziale in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture complementari alle opere dello Stato e degli Enti del settore pubblico allargato.

L'attività negoziale si ispira ai seguenti principi:

- a) perseguimento dei fini pubblici per i quali l'Ente è legittimato ad operare nell'ordinamento giuridico;
- b) realizzazione della massima economicità nei limiti del miglior perseguimento dei fini pubblici;
- c) applicazione dei criteri di efficienza e di efficacia secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza;
- d) osservanza della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali in funzione dell'interesse della collettività.

Art.2

(Finalità)

Il presente Regolamento ha per fine la realizzazione delle condizioni e degli strumenti giuridici necessari per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali dello Stato e degli Enti del settore pubblico allargato in materia di appalti pubblici.

Art.3

(Legittimazione)

Sono disciplinati dal presente Regolamento tutti i contratti in materia di appalti pubblici intercorsi tra lo Stato e gli Enti del settore pubblico allargato da un lato e le imprese aggiudicatrici della gara dall'altro, in base ai requisiti previsti dal presente Regolamento.

LA PROGRAMMAZIONE

Art.4

(Il programma)

Entro il 31 dicembre, il Congresso di Stato approva il programma di opere pubbliche da realizzarsi nel corso dell'esercizio finanziario successivo, presentato dalle Segreterie di Stato competenti, viste le proposte dei consigli di amministrazione delle Aziende Autonome.

Nella formazione del programma il Congresso attua i suoi indirizzi di politica amministrativa, economica e sociale, coerenti con il Programma



economico.

Per ciascuna opera del programma sono indicate la descrizione delle caratteristiche principali dell'opera, la localizzazione, i riferimenti alle previsioni urbanistiche e l'importo presuntivo di spesa.

Nella formazione del programma dovrà essere data priorità ai completamenti di opere già iniziate nonché agli interventi necessari per la funzionalità delle opere stesse.

Il Congresso di Stato ha la facoltà di apportare modifiche al programma di cui sopra se in stretta correlazione con le disponibilità di bilancio.

Art.4 bis

Per la realizzazione di opere pubbliche inserite nella programmazione di cui all'articolo 4, in relazione alle quali l'Amministrazione e gli Enti Pubblici appaltanti prevedano espressamente tale possibilità, proponenti privati hanno facoltà di presentare uno studio di fattibilità.

Proponenti privati possono, altresì, presentare all'Amministrazione ed agli Enti Pubblici appaltanti, a mezzo di studi di fattibilità, proposte relative alla realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche non presenti nella programmazione di cui all'articolo 4.

L'Amministrazione e gli Enti Pubblici sono tenuti a valutare le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, gli studi di fattibilità ritenuti di pubblico interesse.

L'adozione dello studio di fattibilità non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione dei lavori, né alla gestione dei relativi servizi; tuttavia, nel caso in cui siano attivate le procedure di cui all'articolo 14 si applicano le disposizioni ivi contenute. ¹

LA PROGETTAZIONE

Art.5

(Livelli di progettazione)

¹ **Testo originario (Legge n.194/2010):**

Art.89 (comma primo)

(Modificazioni al Decreto 20 gennaio 2000 n.10)

A seguito dell'articolo 4 del Decreto 20 gennaio 2000 n.10 è aggiunto il seguente articolo:

"Art.4 bis

Per la realizzazione di opere pubbliche inserite nella programmazione di cui all'articolo 4, in relazione alle quali l'Amministrazione e gli Enti Pubblici appaltanti prevedano espressamente tale possibilità, proponenti privati hanno facoltà di presentare uno studio di fattibilità.

Proponenti privati possono, altresì, presentare all'Amministrazione ed agli Enti Pubblici appaltanti, a mezzo di studi di fattibilità, proposte relative alla realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche non presenti nella programmazione di cui all'articolo 4.

L'Amministrazione e gli Enti Pubblici sono tenuti a valutare le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, gli studi di fattibilità ritenuti di pubblico interesse.

L'adozione dello studio di fattibilità non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione dei lavori, né alla gestione dei relativi servizi; tuttavia, nel caso in cui siano attivate le procedure di cui all'articolo 14 si applicano le disposizioni ivi contenute."



1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, secondo due livelli di successivi approfondimenti tecnici, in definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

- a) la qualità dell'opera;
- b) la rispondenza dell'opera alle relative finalità;
- c) la conformità alle norme ambientali ed urbanistiche.

2. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto, ove previsto, delle esigenze, dei criteri e dei vincoli stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio dei prescritti titoli autorizzativi. Esso consiste dei seguenti elaborati:

- a) relazione descrittiva delle scelte progettuali, delle caratteristiche dei materiali prescelti e dei criteri di inserimento delle opere sul territorio;
- b) studio di impatto ambientale, ove previsto;
- c) disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione;
- d) relazione geologica supportata da indagini geognostiche, al fine di determinare un quadro geologico, geomorfologico, idrogeologico, geotecnico e sismico di dettaglio. Dette relazioni sono dettagliate fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo. Nel caso in cui sia prevista la fase della progettazione preliminare ai sensi dei successivi commi 4 e 5, la relazione geologica di dettaglio è prodotta in tale fase;
- e) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
- f) disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto;
- g) computo metrico estimativo.

3. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo nonché sulla base di eventuali ulteriori rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo che risultino necessari, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto ed è sviluppato ad un livello di definizione tale, ove possibile, da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo è costituito dai seguenti elaborati:

- a) relazione tecnica analitica dell'opera, in cui sono esaminati tutti gli elementi peculiari dell'opera e delle sue caratteristiche tecniche ed architettoniche;
- b) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- c) elaborati grafici nelle scale adeguate, comprensivi dei particolari costruttivi anche in relazione agli eventuali impianti;
- d) capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo;
- e) computo metrico estimativo ed elenco dei prezzi unitari;
- f) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

4. Qualora l'opera o infrastruttura pubblica rientri fra quelle soggette a valutazione di impatto ambientale, è prevista anche la fase della progettazione preliminare che definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire. Il progetto preliminare consiste dei seguenti elaborati:

- a) relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata e della fattibilità della stessa sulla base di indagini di prima approssimazione relative ai profili ambientali, amministrativi, finanziari e tecnici dell'intervento;
- b) schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare;
- c) rendering della soluzione prospettata;



d) screening ambientale, ove previsto.

5. La redazione e l'approvazione del progetto preliminare sono, altresì, previste in relazione ad opere pubbliche connotate da notevole rilievo e complessità tecnica nonché nell'ambito del procedimento volto alla realizzazione di opere ed infrastrutture attraverso l'appalto concorso e la concessione di lavori pubblici con finanza di progetto.

6. In relazione ad opere pubbliche di particolare rilevanza, sia sotto il profilo tecnico che sotto quello dell'impatto sociale ed economico, la progettazione del manufatto o dell'infrastruttura può, inoltre, essere proceduta da una fase di studio propedeutica all'elaborazione progettuale, consistente nella redazione di uno studio di fattibilità composto di una relazione illustrativa contenente:

- a) le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei lavori da realizzare;
- b) la rappresentazione grafica della soluzione realizzativa individuata;
- c) l'analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata;
- d) l'analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, socio-economiche ed amministrative. Per quanto concerne gli aspetti geologici, l'analisi consiste nella redazione di una indagine geologica preliminare che consenta di individuare e caratterizzare le criticità dell'area di intervento;
- e) la descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della compatibilità paesaggistica dell'intervento, dei requisiti dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l'intervento si inserisce, con particolare riferimento alla verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall'intervento, nonché l'individuazione delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale ed i valori culturali e paesaggistici. ²

L'articolo 14 del Decreto 20 gennaio 2000 n.10 è così sostituito:

"Art.14

(Finanza di progetto)

Per la realizzazione di opere pubbliche inserite nella programmazione di cui all'articolo 4 o i cui studi di fattibilità siano stati adottati a mente dell'articolo 4bis, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, l'Amministrazione o l'Ente Pubblico appaltante può affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.

Al concessionario dell'opera pubblica individuato in esito alle procedure di gara, di regola, spetta, a titolo di controprestazione, unicamente il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Tuttavia, l'Amministrazione o l'Ente pubblico appaltante stabilisce in sede di gara anche un prezzo nei seguenti casi:

- a) qualora al concessionario sia imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa;
- b) qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.

Nella determinazione del prezzo di cui al comma secondo, si tiene conto della eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario all'Amministrazione o Ente Pubblico appaltante, relativamente all'opera concessa, secondo quanto stabilito dall'Ente appaltante stesso nella fase deliberativa.

A titolo di prezzo, l'Amministrazione o l'Ente Pubblico appaltante, fatte salve le prerogative del Consiglio Grande e Generale, può cedere in proprietà o in diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità o allo scopo espropriati la cui



utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico.

La concessione ha di regola durata non superiore a trenta anni; tuttavia, l'Amministrazione o l'Ente Pubblico appaltante, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui al comma secondo rispetto all'importo totale dei lavori e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato.”.

Il Congresso di Stato è delegato ad adottare entro il 31 marzo 2011 decreto mediante il quale siano disciplinati:

- a) i requisiti e le caratteristiche dei proponenti privati che possono presentare all'Amministrazione o agli Enti Pubblici gli studi di fattibilità;
- b) il contenuto delle offerte, le cauzioni da prestarsi ed i criteri di valutazione delle offerte;
- c) il contenuto e le modalità di divulgazione del bando di gara e della lettera di invito;
- d) le procedure per l'individuazione del promotore e dell'aggiudicatario della concessione e per la stipula del contratto di concessione;
- e) l'entità delle somme dovute al promotore non aggiudicatario della concessione;
- f) la possibilità di costituire società di progetto ed i rapporti fra la predetta società e l'aggiudicatario della concessione;
- g) la risoluzione del rapporto di concessione per inadempimento del soggetto concedente o la revoca della concessione per motivi di pubblico interesse;
- h) la risoluzione del rapporto di concessione per colpa del concessionario;
- i) le caratteristiche ed i requisiti dei soggetti finanziatori delle opere pubbliche e dei soggetti che possono partecipare alla gara.

² **Testo originario (Decreto n.10/2000):**

Art.5

(Il progetto esecutivo)

La realizzazione di opere pubbliche è subordinata alla preventiva redazione ed approvazione, da parte degli uffici competenti, di un progetto esecutivo.

Il progetto esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale, ove possibile, da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare, il progetto è costituito da:

- relazione tecnica analitica, in cui vengono trattati tutti gli elementi peculiari dell'opera e delle sue caratteristiche tecniche ed architettoniche;
- elaborati grafici nelle scale prescritte, tali da configurare planimetricamente l'opera e definire la forma ed i particolari dell'opera, anche per gli eventuali impianti tecnologici;
- calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- computi metrici estimativi;
- eventuale capitolato speciale d'appalto.

Modifiche legislative

Decreto Delegato n.97/2011, Articolo 2:

Art. 2

1. L'articolo 5 del Decreto 20 gennaio 2000 n.10 è così sostituito:

“Art. 5

Livelli di progettazione

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, secondo due livelli di successivi approfondimenti tecnici, in definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

- a) la qualità dell'opera;
- b) la rispondenza dell'opera alle relative finalità;
- c) la conformità alle norme ambientali ed urbanistiche.



2. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto, ove previsto, delle esigenze, dei criteri e dei vincoli stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio dei prescritti titoli autorizzativi. Esso consiste dei seguenti elaborati:

- a) relazione descrittiva delle scelte progettuali, delle caratteristiche dei materiali prescelti e dei criteri di inserimento delle opere sul territorio;
- b) studio di impatto ambientale, ove previsto;
- c) disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione;
- d) relazione geologica supportata da indagini geognostiche, al fine di determinare un quadro geologico, geomorfologico, idrogeologico, geotecnico e sismico di dettaglio. Dette relazioni sono dettagliate fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo. Nel caso in cui sia prevista la fase della progettazione preliminare ai sensi dei successivi commi 4 e 5, la relazione geologica di dettaglio è prodotta in tale fase;
- e) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
- f) disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto;
- g) computo metrico estimativo.

3. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo nonché sulla base di eventuali ulteriori rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo che risultino necessari, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto ed è sviluppato ad un livello di definizione tale, ove possibile, da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo è costituito dai seguenti elaborati:

- a) relazione tecnica analitica dell'opera, in cui sono esaminati tutti gli elementi peculiari dell'opera e delle sue caratteristiche tecniche ed architettoniche;
- b) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- c) elaborati grafici nelle scale adeguate, comprensivi dei particolari costruttivi anche in relazione agli eventuali impianti;
- d) capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo;
- e) computo metrico estimativo ed elenco dei prezzi unitari;
- f) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

4. Qualora l'opera o infrastruttura pubblica rientri fra quelle soggette a valutazione di impatto ambientale, è prevista anche la fase della progettazione preliminare che definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire. Il progetto preliminare consiste dei seguenti elaborati:

- a) relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata e della fattibilità della stessa sulla base di indagini di prima approssimazione relative ai profili ambientali, amministrativi, finanziari e tecnici dell'intervento;
- b) schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare;
- c) rendering della soluzione prospettata;
- d) screening ambientale, ove previsto.

5. La redazione e l'approvazione del progetto preliminare sono, altresì, previste in relazione ad opere pubbliche connotate da notevole rilievo e complessità tecnica nonché nell'ambito del procedimento volto alla realizzazione di opere ed infrastrutture attraverso l'appalto concorso e la concessione di lavori pubblici con finanza di progetto.

6. In relazione ad opere pubbliche di particolare rilevanza, sia sotto il profilo tecnico che sotto quello dell'impatto sociale ed economico, la progettazione del manufatto o dell'infrastruttura può, inoltre, essere proceduta da una fase di studio propedeutica all'elaborazione progettuale, consistente nella redazione di uno studio di fattibilità composto di una relazione illustrativa contenente:

- a) le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei lavori da realizzare;



Art.6
(Incarichi esterni)

1. Per esigenze particolari dovute alla speciale natura dell'opera pubblica, il progetto può essere affidato dalla Pubblica Amministrazione o dagli Enti Pubblici, direttamente o tramite lo svolgimento di appositi concorsi, a professionisti esterni alla Pubblica Amministrazione, sulla base di un disciplinare d'incarico.

2. La scelta è rivolta a professionisti in possesso di comprovata esperienza, di adeguata competenza specifica nonché dei requisiti previsti dalle vigenti norme in materia di edilizia ed urbanistica.

3. Il disciplinare d'incarico del professionista deve essere conforme ai tariffari professionali vigenti, fatto salvo quanto previsto da norme speciali, e contiene i seguenti elementi:

- a) la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'incarico;
- b) l'importo complessivo presunto dell'opera;
- c) l'esplicita riserva dell'Amministrazione o dell'Ente Pubblico committente di manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto in corso di elaborazione e di chiedere ed ottenere eventuali varianti o modifiche;
- d) la scadenza dell'incarico e l'eventuale penale per il ritardo;
- e) il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento;
- f) la facoltà di revoca e le modalità di utilizzo del lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca;
- g) la polizza assicurativa per i rischi professionali;
- h) l'utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Amministrazione o dell'Ente Pubblico committente dei progetti e degli elaborati;
- i) l'indicazione dell'autorità presso la quale il progettista può ottenere, nel corso dell'esecuzione del contratto, tutte le informazioni legislative e procedurali in materia di appalti e normative in materia di impiego e condizioni di lavoro.

4. L'ufficio competente della progettazione deve seguire il rapporto con il progettista esterno nelle varie fasi della progettazione.

5. La polizza assicurativa per i rischi professionali del progettista incaricato di cui al superiore comma 3, lettera g) copre, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'Amministrazione o l'Ente Pubblico appaltante deve sopportare per le varianti conseguenti al manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione. La polizza è stipulata per un ammontare pari al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il massimale di € 3.000.000,00; la mancata presentazione da parte del progettista

-
- b) la rappresentazione grafica della soluzione realizzativa individuata;
 - c) l'analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata;
 - d) l'analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, socio-economiche ed amministrative. Per quanto concerne gli aspetti geologici, l'analisi consiste nella redazione di una indagine geologica preliminare che consenta di individuare e caratterizzare le criticità dell'area di intervento;
 - e) la descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della compatibilità paesaggistica dell'intervento, dei requisiti dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l'intervento si inserisce, con particolare riferimento alla verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall'intervento, nonché l'individuazione delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale ed i valori culturali e paesaggistici.".



della polizza di garanzia esonera l'Amministrazione o l'Ente Pubblico committente dal pagamento della parcella professionale.

6. La scelta del professionista cui conferire l'incarico di progettazione è effettuata dall'Amministrazione o dall'Ente Pubblico committente sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione professionali e tecnico organizzative desunte dal mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, parità di trattamento e proporzionalità.

7. In tutti gli incarichi di cui al presente articolo, l'incaricato non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista incaricato.

8. Le progettazioni definitive ed esecutive sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni; in tal caso, il nuovo progettista è tenuto ad accettare l'attività progettuale precedentemente svolta.

9. L'affidamento dell'incarico può comprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio della fase di progettazione esecutiva è condizionato alle determinazioni assunte dall'Amministrazione o dell'Ente Pubblico committente in esito alla progettazione definitiva.

10. E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente decreto.³

³ **Testo originario (Decreto n.10/2000):**

Art.6

(Incarichi esterni)

Per esigenze particolari dovute alla speciale natura dell'opera pubblica, il progetto può essere affidato dalla Pubblica Amministrazione o dagli Enti Autonomi, direttamente o tramite lo svolgimento di appositi concorsi, a professionisti esterni alla Pubblica Amministrazione, sulla base di apposito disciplinare d'incarico.

La scelta deve essere rivolta a professionisti in possesso dei requisiti di esperienza e competenza specifica adeguate.

Il disciplinare d'incarico del professionista deve essere conforme ai tariffari professionali vigenti, al disposto dell'art.168 della Legge 19/7/1995 n.87 e deve contenere le seguenti condizioni:

- la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'incarico,
- l'importo complessivo presunto dell'opera,
- l'esplicita riserva dell'amministrazione committente di manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto in corso di elaborazione e di chiedere ed ottenere eventuali varianti o modifiche;
- la scadenza dell'incarico e l'eventuale penale per il ritardo;
- il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento;
- la facoltà di revoca e le modalità di utilizzo del lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca;
- la polizza assicurativa per i rischi professionali;
- l'utilizzazione piena ed esclusiva da parte della Pubblica Amministrazione dei progetti e degli elaborati;
- l'indicazione dell'autorità presso la quale il progettista può ottenere, nel corso dell'esecuzione del contratto, tutte le informazioni legislative e procedurali in materia di appalti e normative in materia di impiego e condizioni di lavoro.

L'ufficio competente della progettazione deve seguire il rapporto con il progettista esterno nelle varie fasi della progettazione.



Modifiche legislative

Decreto Delegato n.97/2011, Articolo 3:

Art. 3

1. L'articolo 6 del Decreto 20 gennaio 2000 n.10 è così sostituito:

“Art.6

Incarichi esterni

1. Per esigenze particolari dovute alla speciale natura dell'opera pubblica, il progetto può essere affidato dalla Pubblica Amministrazione o dagli Enti Pubblici, direttamente o tramite lo svolgimento di appositi concorsi, a professionisti esterni alla Pubblica Amministrazione, sulla base di un disciplinare d'incarico.

2. La scelta è rivolta a professionisti in possesso di comprovata esperienza, di adeguata competenza specifica nonché dei requisiti previsti dalle vigenti norme in materia di edilizia ed urbanistica.

3. Il disciplinare d'incarico del professionista deve essere conforme ai tariffari professionali vigenti, fatto salvo quanto previsto da norme speciali, e contiene i seguenti elementi:

a) la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'incarico;

b) l'importo complessivo presunto dell'opera;

c) l'esplicita riserva dell'Amministrazione o dell'Ente Pubblico committente di manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto in corso di elaborazione e di chiedere ed ottenere eventuali varianti o modifiche;

d) la scadenza dell'incarico e l'eventuale penale per il ritardo;

e) il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento;

f) la facoltà di revoca e le modalità di utilizzo del lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca;

g) la polizza assicurativa per i rischi professionali;

h) l'utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Amministrazione o dell'Ente Pubblico committente dei progetti e degli elaborati;

i) l'indicazione dell'autorità presso la quale il progettista può ottenere, nel corso dell'esecuzione del contratto, tutte le informazioni legislative e procedurali in materia di appalti e normative in materia di impiego e condizioni di lavoro.

4. L'ufficio competente della progettazione deve seguire il rapporto con il progettista esterno nelle varie fasi della progettazione.

5. La polizza assicurativa per i rischi professionali del progettista incaricato di cui al superiore comma 3, lettera g) copre, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'Amministrazione o l'Ente Pubblico appaltante deve sopportare per le varianti conseguenti al manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione. La polizza è stipulata per un ammontare pari al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il massimale di € 3.000.000,00; la mancata presentazione da parte del progettista della polizza di garanzia esonera l'Amministrazione o l'Ente Pubblico committente dal pagamento della parcella professionale.

6. La scelta del professionista cui conferire l'incarico di progettazione è effettuata dall'Amministrazione o dall'Ente Pubblico committente sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione professionali e tecnico organizzative desunte dal mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, parità di trattamento e proporzionalità.

7. In tutti gli incarichi di cui al presente articolo, l'incaricato non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista incaricato.

8. Le progettazioni definitive ed esecutive sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni; in tal caso, il nuovo progettista è tenuto ad accettare l'attività progettuale precedentemente svolta.



Art. 6 bis
(Concorsi di progettazione)

1. I concorsi di progettazione sono indetti mediante bando in relazione ad opere ed infrastrutture pubbliche, qualora la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo e tecnologico.
2. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici, l'Amministrazione o l'Ente Pubblico banditore pone a base di gara uno studio di fattibilità e richiede tassativamente la produzione di progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della finanza di progetto di cui all'articolo 14, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.
3. Il termine di presentazione della proposta è stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.
4. I soggetti ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, l'ammontare del premio da assegnare al vincitore e delle somme da assegnare agli altri progetti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese, sono stabiliti dal bando.
5. L'Amministrazione o l'Ente Pubblico banditore acquista la proprietà del progetto vincitore con il pagamento del premio.
6. L'Amministrazione o l'Ente Pubblico banditore ha facoltà, mediante procedura negoziata, di affidare al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale previsti in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare, i successivi livelli di progettazione; tale facoltà ed il relativo corrispettivo sono stabiliti nel bando.
7. Nel caso in cui al concorso di progettazione sia ammessa la partecipazione di un numero limitato di partecipanti, l'Amministrazione o l'Ente Pubblico banditore stabilisce criteri di selezione chiari e non discriminatori; al fine di garantire un'effettiva concorrenza, il numero di candidati invitati non può essere inferiore a cinque. ⁴

9. L'affidamento dell'incarico può comprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio della fase di progettazione esecutiva è condizionato alle determinazioni assunte dall'Amministrazione o dell'Ente Pubblico committente in esito alla progettazione definitiva.

10. E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente decreto.”.

⁴ **Testo originario (Decreto Delegato n.97/2011):**

Art. 5

1. A seguito dell'articolo 6 del Decreto 20 gennaio 2000 n.10 sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 6 bis

Concorsi di progettazione

1. I concorsi di progettazione sono indetti mediante bando in relazione ad opere ed infrastrutture pubbliche, qualora la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo e tecnologico.

2. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici, l'Amministrazione o l'Ente Pubblico banditore pone a base di gara uno studio di fattibilità e richiede



tassativamente la produzione di progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della finanza di progetto di cui all'articolo 14, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.

3. Il termine di presentazione della proposta è stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.

4. I soggetti ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, l'ammontare del premio da assegnare al vincitore e delle somme da assegnare agli altri progetti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese, sono stabiliti dal bando.

5. L'Amministrazione o l'Ente Pubblico banditore acquista la proprietà del progetto vincitore con il pagamento del premio.

6. L'Amministrazione o l'Ente Pubblico banditore ha facoltà, mediante procedura negoziata, di affidare al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale previsti in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare, i successivi livelli di progettazione; tale facoltà ed il relativo corrispettivo sono stabiliti nel bando.

7. Nel caso in cui al concorso di progettazione sia ammessa la partecipazione di un numero limitato di partecipanti, l'Amministrazione o l'Ente Pubblico banditore stabilisce criteri di selezione chiari e non discriminatori; al fine di garantire un'effettiva concorrenza, il numero di candidati invitati non può essere inferiore a cinque.

Art. 6 ter

Concorsi di idee

1. I concorsi di idee sono procedimenti di selezione indetti mediante bando finalizzati all'acquisizione da parte dell'Amministrazione o di Enti Pubblici di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.

2. Il bando di concorso non può prevedere la presentazione di elaborati di livello superiore a quelli richiesti per lo studio di fattibilità. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione.

3. Il bando stabilisce i soggetti ammessi a partecipare al concorso e prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.

4. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dall'Amministrazione o dall'Ente Pubblico banditore e, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a base di un concorso di progettazione a cui sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

5. L'Amministrazione o l'Ente Pubblico banditore ha facoltà, mediante procedura negoziata, di affidare al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale previsti in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare, i successivi livelli di progettazione; tale facoltà ed il relativo corrispettivo sono stabiliti nel bando.

Art.6 quater

Concorsi in due gradi

1. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, l'Amministrazione o l'Ente Pubblico, previa adeguata motivazione, ha facoltà di procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi; la seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Si applica quanto previsto all'articolo 6bis, comma 6.

Art. 6 quinquies

Disposizioni comuni ai concorsi di progettazione

1. I bandi relativi ai concorsi di progettazione e di idee contengono, oltre a quanto previsto negli articoli 6bis, 6ter e 6quater, in quanto compatibili, le informazioni ed indicazioni di cui agli articoli 20 e 21 ed è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 20, comma terzo; il bando, in particolare, individua con chiarezza l'oggetto del concorso mediante



Art. 6 ter
(Concorsi di idee)

1. I concorsi di idee sono procedimenti di selezione indetti mediante bando finalizzati all'acquisizione da parte dell'Amministrazione o di Enti Pubblici di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.
2. Il bando di concorso non può prevedere la presentazione di elaborati di livello superiore a quelli richiesti per lo studio di fattibilità. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione.
3. Il bando stabilisce i soggetti ammessi a partecipare al concorso e prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.
4. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dall'Amministrazione o dall'Ente Pubblico banditore e, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a base di un concorso di progettazione a cui sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.
5. L'Amministrazione o l'Ente Pubblico banditore ha facoltà, mediante procedura negoziata, di affidare al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale previsti in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare, i successivi livelli di progettazione; tale facoltà ed il relativo corrispettivo sono stabiliti nel bando. ⁵

l'indicazione dell'opera ed infrastruttura pubblica da progettare nonché delle esigenze pubbliche e collettive da soddisfare con l'attuazione dell'intervento pubblico.

2. La commissione giudicatrice, la quale, nel caso in cui ai partecipanti ad un concorso sia richiesta una particolare qualifica professionale, è composta almeno per un terzo da membri in possesso della stessa qualifica o di qualifica equivalente, opera con autonomia di giudizio ed esamina i piani ed i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso.

3. L'anonimato è rispettato sino alla conclusione dei lavori della commissione, salvo che la commissione ritenga opportuno invitare i candidati per rispondere a quesiti volti a chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti; a tal fine, le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da garantire l'integrità dei dati e la riservatezza di qualsiasi informazione trasmessa dai partecipanti al concorso e da non consentire alla commissione giudicatrice di prendere visione del contenuto dei piani e dei progetti prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

4. La commissione redige un verbale, sottoscritto da tutti i suoi componenti, che espone le ragioni delle scelte effettuate nella redazione della graduatoria in ordine ai meriti di ciascun progetto, le osservazioni pertinenti e tutti i chiarimenti necessari al fine di dare conto delle valutazioni finali. Il verbale contiene, altresì, la trascrizione del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice ed i candidati invitati per chiarimenti a mente del comma 3.

5. L'Amministrazione o l'Ente Pubblico che ha indetto il concorso invia, al termine delle procedure di aggiudicazione, a tutti i partecipanti, con raccomandata con avviso di ricevimento, un avviso in merito ai risultati del concorso.

6. L'Amministrazione o l'Ente Pubblico banditore ha la facoltà di non procedere alla pubblicazione delle informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi di progettazione la cui divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di opere e servizi.”.

⁵ **Testo originario (Decreto Delegato n.97/2011):**

Art. 5

Vedere nota 4



Art.6 quater
(Concorsi in due gradi)

1. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, l'Amministrazione o l'Ente Pubblico, previa adeguata motivazione, ha facoltà di procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi; la seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Si applica quanto previsto all'articolo 6bis, comma 6. ⁶

Art. 6 quinquies
(Disposizioni comuni ai concorsi di progettazione)

1. Il bando relativo ai concorsi di progettazione e di idee contiene, oltre a quanto previsto negli articoli 6bis, 6ter e 6quater, in quanto compatibili, le informazioni ed indicazioni di cui agli articoli 20 e 21 ed è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 20, comma terzo; il bando, in particolare, individua con chiarezza l'oggetto del concorso mediante l'indicazione dell'opera ed infrastruttura pubblica da progettare nonché delle esigenze pubbliche e collettive da soddisfare con l'attuazione dell'intervento pubblico.

2. La commissione giudicatrice, la quale, nel caso in cui ai partecipanti ad un concorso sia richiesta una particolare qualifica professionale, è composta almeno per un terzo da membri in possesso della stessa qualifica o di qualifica equivalente, opera con autonomia di giudizio ed esamina i piani ed i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso.

3. L'anonimato è rispettato sino alla conclusione dei lavori della commissione, salvo che la commissione ritenga opportuno invitare i candidati per rispondere a quesiti volti a chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti; a tal fine, le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da garantire l'integrità dei dati e la riservatezza di qualsiasi informazione trasmessa dai partecipanti al concorso e da non consentire alla commissione giudicatrice di prendere visione del contenuto dei piani e dei progetti prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

4. La commissione redige un verbale, sottoscritto da tutti i suoi componenti, che espone le ragioni delle scelte effettuate nella redazione della graduatoria in ordine ai meriti di ciascun progetto, le osservazioni pertinenti e tutti i chiarimenti necessari al fine di dare conto delle valutazioni finali. Il verbale contiene, altresì, la trascrizione del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice ed i candidati invitati per chiarimenti a mente del comma 3.

5. L'Amministrazione o l'Ente Pubblico che ha indetto il concorso invia, al termine delle procedure di aggiudicazione, a tutti i partecipanti, con raccomandata con avviso di ricevimento, un avviso in merito ai risultati del concorso.

6. L'Amministrazione o l'Ente Pubblico banditore ha la facoltà di non procedere alla pubblicazione delle informazioni relative all'aggiudicazione di

⁶ **Testo originario (Decreto Delegato n.97/2011):**

Art. 5

Vedere nota 4



concorsi di progettazione la cui divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di opere e servizi. ⁷

Art.7

(Disposizioni comuni agli incarichi)

Gli elaborati prodotti nel progetto esecutivo devono uniformarsi ai principi di tutela ambientale e di ogni altra tutela del pubblico interesse.

I progetti esecutivi devono essere corredati da tutti gli elaborati principali e di dettaglio previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

Il calcolo della quantità delle opere deve essere effettuato con particolare accuratezza: eventuali scostamenti ritenuti consistenti dalle previsioni originarie, verificatisi nella realizzazione, saranno ritenuti giustificati solo se dipendenti da varianti al progetto originario e comunque saranno regolamentati con le modalità previste all'art.56.

I prezzi unitari applicati nelle relative perizie devono essere stabiliti in base ad analisi accurate, documentate negli atti progettuali, che assicurino la buona esecuzione dell'opera alle condizioni economiche più convenienti per l'Ente appaltante.

PROCEDURE DI SCELTA

Art.8

(Registro)

In conformità a quanto stabilito dall'art.1 della Legge in materia di appalti pubblici, possono partecipare alle gare d'appalto solo le imprese iscritte in apposito registro. In tale registro le imprese saranno classificate per importi di fatturato e per categorie di lavoro.

Il registro delle imprese pur contenendo le annotazioni necessarie ai vari enti, può essere costituito in forma informatizzata ed affidato ad un unico soggetto con delibera del Congresso di Stato, ferma la possibilità per ogni interessato di consultazione ed accesso anche in forma telematica. ⁸

⁷ **Testo originario (Decreto Delegato n.97/2011):**

Art. 5

Vedere nota 4

⁸ **Testo originario (Decreto n.10/2000):**

Art.8

(Registro)

In conformità a quanto stabilito dall'art.1 della Legge in materia di appalti pubblici, possono partecipare alle gare d'appalto solo le imprese iscritte negli appositi registri, gestiti, depositati e consultabili presso i singoli Enti appaltanti. In tale registro le imprese saranno classificate per importi di fatturato e per categorie di lavoro.

Modifiche legislative

Decreto n.100/2001, Articolo 1

Art.1

L' articolo 8 del Decreto 20 gennaio 2000 n.10 è così modificato:

"Art.8

Registro



Art. 9

(Modalità di iscrizione al registro)

Le ditte interessate debbono presentare richiesta di iscrizione all'apposito registro al fine di poter essere invitate agli appalti. L'iscrizione al registro sarà aggiornata a scadenza trimestrale.

L'iscrizione in tale registro avverrà in base all'analisi di dati o dichiarazioni, a titolo di certificazione della capacità tecnica, economica ed affidabilità, elencati in apposita circolare da approvarsi con Delibera del Congresso di Stato.

Le referenze possono essere anche costituite da certificati rilasciati dagli uffici competenti, dai quali risulti che l'imprenditore sia iscritto in un elenco ufficiale, sotto la categoria delle imprese aventi le caratteristiche professionali richieste.

Bisogna in tal caso selezionare quei candidati la cui idoneità offra adeguate garanzie per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali; questo implica che essi dispongano, da una parte, della capacità, dell'esperienza e dell'affidabilità necessarie e, dall'altra, di mezzi tecnici ed economici sufficienti.

Il soggetto appaltante potrà richiedere all'offerente eventuali ulteriori referenze che riterrà, a sua discrezione e quando ne ricorra la necessità, idonee per certificarne la capacità sotto il profilo tecnico, economico e finanziario.

La domanda per l'iscrizione al registro deve essere accettata o respinta entro un mese dalla sua presentazione e dell'accettazione o meno della richiesta deve essere data comunicazione all'impresa.

Sono in ogni caso esclusi dall'ammissione all'iscrizione ai registri o sospesi gli imprenditori:

- a. nei cui confronti sia stato aperto o sia stata avanzata richiesta per l'apertura di procedimento fallimentare o di concordato preventivo;
- b. la cui impresa si trovi in stato di liquidazione;
- c. che abbiano a loro carico gravi e comprovate colpe tali da pregiudicare la loro affidabilità come concorrenti;
- d. che non siano in regola con gli adempimenti relativi alle imposte, alle tasse ed agli oneri sociali;
- e. che nel corso di una precedente gara di appalto abbiano intenzionalmente prodotto certificazioni o dichiarazioni non rispondenti alla propria effettiva capacità, esperienza ed affidabilità;
- f. che non siano iscritti all'associazione professionale, ove ciò sia previsto da apposita norma di legge.

E' in facoltà della Pubblica Amministrazione e degli Enti del settore pubblico allargato richiedere la sospensione all'iscrizione nell'apposito registro, di imprese con le quali sia pendente un'azione giudiziaria.

E' inoltre in facoltà della Pubblica Amministrazione e degli Enti del Settore Pubblico Allargato utilizzare in via eccezionale, per prestazioni temporanee e particolari, previa autorizzazione del Congresso di Stato su riferimento degli

In conformità a quanto stabilito dall'art.1 della Legge in materia di appalti pubblici, possono partecipare alle gare d'appalto solo le imprese iscritte in apposito registro. In tale registro le imprese saranno classificate per importi di fatturato e per categorie di lavoro.

Il registro delle imprese pur contenendo le annotazioni necessarie ai vari enti, può essere costituito in forma informatizzata ed affidato ad un unico soggetto con delibera del Congresso di Stato, ferma la possibilità per ogni interessato di consultazione ed accesso anche in forma telematica."



organismi competenti dei singoli Enti, ditte non iscritte nel registro.⁹

⁹ **Testo originario (Decreto n.10/2000):**

Art. 9

Modalità di iscrizione al registro

Le ditte interessate debbono presentare richiesta annuale, entro la data del 30 novembre, di iscrizione agli appositi registri al fine di poter essere invitate agli appalti che verranno indetti nel corso dell'anno successivo.

L'iscrizione in tali registri avverrà in base all'analisi dei seguenti dati o dichiarazioni, a titolo di certificazione della capacità tecnica, economica ed affidabilità:

- a. copia della licenza, oggetto sociale dell'impresa e tipologie di lavori svolti;
- b. fatturato medio degli ultimi 3 esercizi;
- c. giro d'affari dell'impresa degli ultimi tre esercizi, ivi compresa la quota parte di lavori eseguiti in associazione temporanea con altre imprese;
- d. elenco dei lavori eseguiti nel corso degli ultimi tre esercizi;
- e. consistenza media annua dell'organico riferita agli ultimi tre esercizi, eventualmente suddivisa in base alle categorie professionali;
- f. dotazione di attrezzature tecniche disponibili per l'esecuzione delle opere o dei servizi;
- g. personale tecnico previsto come responsabile dei lavori e del controllo;
- h. eventuale iscrizione nel registro dell'Ente appaltante o nel registro professionale della sede o del domicilio;
- i. dichiarazione sull'ammontare delle imposte dirette pagate negli ultimi tre esercizi rilasciata dall'Ufficio Tributario o a mezzo autocertificazione;
- j. altri certificati, in particolare quelli idonei per la verifica della capacità dei candidati;
- k. capitale sociale ove giuridicamente previsto;
- l. eventuali certificazioni del bilancio;
- m. referenze.

Le referenze possono essere anche costituite da certificati rilasciati dagli uffici competenti, dai quali risulti che l'imprenditore sia iscritto in un elenco ufficiale, sotto la categoria delle imprese aventi le caratteristiche professionali richieste.

Bisogna in tal caso selezionare quei candidati la cui idoneità offra adeguate garanzie per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali; questo implica che essi dispongano, da una parte, della capacità, dell'esperienza e dell'affidabilità necessarie e, dall'altra, di mezzi tecnici ed economici sufficienti.

Il soggetto appaltante potrà richiedere all'offerente eventuali ulteriori referenze che riterrà, a sua discrezione e quando ne ricorra la necessità, idonee per certificarne la capacità sotto il profilo economico e finanziario.

La domanda per l'iscrizione al Registro deve essere accettata o respinta entro un mese dalla sua presentazione e dell'accettazione o meno della richiesta deve essere data comunicazione all'impresa.

Sono in ogni caso esclusi dall'ammissione all'iscrizione ai registri o sospesi gli imprenditori:

- a. nei cui confronti sia stato aperto o sia stata avanzata richiesta per l'apertura di procedimento fallimentare o di concordato preventivo;
- b. la cui impresa si trovi in stato di liquidazione;
- c. che abbiano a loro carico gravi e comprovate colpe tali da pregiudicare la loro affidabilità come concorrenti;
- d. che non siano in regola con gli adempimenti relativi alle imposte, alle tasse ed agli oneri sociali;
- e. che nel corso di una precedente gara di appalto abbiano intenzionalmente prodotto certificazioni o dichiarazioni non rispondenti alla propria effettiva capacità, esperienza ed affidabilità;
- f. che non siano iscritti all'associazione professionale, ove ciò sia previsto da apposita norma di legge.

E' in facoltà della Pubblica Amministrazione e degli Enti del settore pubblico allargato sospendere temporaneamente l'iscrizione, negli appositi registri, di imprese con le quali sia pendente un'azione giudiziaria.



E' inoltre in facoltà della Pubblica Amministrazione e degli Enti del Settore Pubblico Allargato utilizzare in via eccezionale, per prestazioni temporanee e particolari, previa autorizzazione del Congresso di Stato su riferimento degli organismi competenti dei singoli Enti, ditte non iscritte negli appositi registri.

Modifiche legislative

Decreto n.62/2000, Articolo 1

Art.1

Il primo comma dell'articolo 9 del Decreto 20 gennaio 2000 n.10 è così modificato:

"Le ditte interessate debbono presentare richiesta annuale di iscrizione agli appositi registri entro la data del 31 ottobre, al fine di poter essere invitate agli appalti che verranno indetti nel corso dell'anno successivo."

Decreto n.100/2001, Articolo 2

Art.2

L' articolo 9 del Decreto 20 gennaio 2000 n.10 è così modificato:

"Art.9

Modalità di iscrizione al registro

Le ditte interessate debbono presentare richiesta di iscrizione all'apposito registro al fine di poter essere invitate agli appalti. L'iscrizione al registro sarà aggiornata a scadenza trimestrale.

L'iscrizione in tale registro avverrà in base all'analisi di dati o dichiarazioni, a titolo di certificazione della capacità tecnica, economica ed affidabilità, elencati in apposita circolare da approvarsi con Delibera del Congresso di Stato.

Le referenze possono essere anche costituite da certificati rilasciati dagli uffici competenti, dai quali risulti che l'imprenditore sia iscritto in un elenco ufficiale, sotto la categoria delle imprese aventi le caratteristiche professionali richieste.

Bisogna in tal caso selezionare quei candidati la cui idoneità offra adeguate garanzie per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali; questo implica che essi dispongano, da una parte, della capacità, dell'esperienza e dell'affidabilità necessarie e, dall'altra, di mezzi tecnici ed economici sufficienti.

Il soggetto appaltante potrà richiedere all'offerente eventuali ulteriori referenze che riterrà, a sua discrezione e quando ne ricorra la necessità, idonee per certificarne la capacità sotto il profilo tecnico, economico e finanziario.

La domanda per l'iscrizione al registro deve essere accettata o respinta entro un mese dalla sua presentazione e dell'accettazione o meno della richiesta deve essere data comunicazione all'impresa.

Sono in ogni caso esclusi dall'ammissione all'iscrizione ai registri o sospesi gli imprenditori:

- a. nei cui confronti sia stato aperto o sia stata avanzata richiesta per l'apertura di procedimento fallimentare o di concordato preventivo;
- b. la cui impresa si trovi in stato di liquidazione;
- c. che abbiano a loro carico gravi e comprovate colpe tali da pregiudicare la loro affidabilità come concorrenti;
- d. che non siano in regola con gli adempimenti relativi alle imposte, alle tasse ed agli oneri sociali;
- e. che nel corso di una precedente gara di appalto abbiano intenzionalmente prodotto certificazioni o dichiarazioni non rispondenti alla propria effettiva capacità, esperienza ed affidabilità;
- f. che non siano iscritti all'associazione professionale, ove ciò sia previsto da apposita norma di legge.

E' in facoltà della Pubblica Amministrazione e degli Enti del settore pubblico allargato richiedere la sospensione all'iscrizione nell'apposito registro, di imprese con le quali sia pendente un'azione giudiziaria.

E' inoltre in facoltà della Pubblica Amministrazione e degli Enti del Settore Pubblico Allargato utilizzare in via eccezionale, per prestazioni temporanee e particolari, previa



Art.10 *(Le gare)*

Le modalità di scelta del contraente, da parte degli organismi previsti dall'art.8 della Legge Quadro, sono determinate sulla base dei seguenti procedimenti:

- pubblico incanto ovvero asta pubblica,
- licitazione privata,
- appalto concorso,
- trattativa privata.

L'organo decidente degli Enti appaltanti approva, a suo insindacabile giudizio, su proposta del responsabile dell'Ente stesso, il tipo di gara prescelto, l'elenco delle ditte da invitare nel caso non si tratti di asta pubblica ed i criteri di aggiudicazione, in base alla tipologia dell'appalto ed al rispetto delle condizioni indicate in seguito.

Art.11 *(Criteri di aggiudicazione)*

L'aggiudicazione degli appalti è effettuata, per i contratti ed ordinativi da stipulare, con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante:

- offerta segreta a prezzi unitari, gara nella quale le imprese concorrenti sono invitate ad offrire prezzi unitari per i quantitativi in elenco di opere, servizi o beni indicati nel bando o nella descrizione dei lavori;
- offerta a ribasso percentuale, gara nella quale le imprese concorrenti sono invitate ad offrire uno sconto percentuale su una cifra di partenza indicata nel bando e derivante dalla sommatoria delle cifre unitarie;
- offerta a ribasso sui prezzi indicati nel computo metrico, gara nella quale le imprese concorrenti sono invitate ad offrire un ribasso percentuale sul prezzo indicato.
- offerta a ribasso percentuale medio, gara nella quale le imprese concorrenti sono invitate ad offrire uno sconto percentuale che eguagli o maggiormente si avvicini alla media degli sconti contenuti nelle offerte, dopo aver scartato il più alto e il più basso.

Tale ultimo criterio potrà essere ritenuto valido purché, espletata la gara, risultino essere pervenute almeno 5 risposte scritte valide.

Per i contratti di manutenzione periodica ed i contratti da stipulare a corpo o parte a corpo e parte a misura, l'aggiudicazione è effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base ad una pluralità di elementi variabili:

- il prezzo,
- il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata o la qualità dei materiali e servizi forniti,
- il tempo di esecuzione dei lavori,
- il costo di utilizzazione e di manutenzione;
- eventuali ulteriori elementi individuabili in base al tipo di prestazione richiesta.

Sarà il capitolato speciale d'appalto o il bando di gara ad indicare l'ordine di importanza degli elementi di cui sopra, onde consentire di individuare con unico



parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa per l'Ente appaltante.

Art. 12

(Appalto complessivo, appalto per lotti)

Le opere di costruzione devono essere date in appalto in modo da ottenere un'esecuzione unitaria ed un'ampia e sicura garanzia.

Le opere di entità rilevante sono, di norma, suddivise in lotti e date in appalto per singoli lotti (lotti parziali).

Per motivi di ordine economico o tecnico, diversi lotti parziali possono essere dati in appalto unitario.

Art.13

(Suddivisione delle gare)

Di regola, devono essere indette gare diverse per ciascuna esecuzione di opere, di servizi e di forniture complementari, la cui unitarietà si desume dal loro inserimento in un unico progetto e/o dalla loro destinazione ad un unico scopo.

Tuttavia, per l'esecuzione di opere, di servizi e di forniture complementari di cui si prevede la ricorrente necessità durante l'anno, si può far luogo a singole gare secondo le modalità indicate nel presente Regolamento, aventi ad oggetto le opere, i servizi e le forniture complementari suddetti da eseguirsi nel corso dell'anno, del semestre o trimestre successivi. In tal caso, i corrispettivi a cui fare riferimento sono quelli preventivati per l'intero anno, semestre o trimestre.

Art. 14

(Finanza di progetto)

Per la realizzazione di opere pubbliche inserite nella programmazione di cui all'articolo 4 o i cui studi di fattibilità siano stati adottati a mente dell'articolo 4bis, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, l'Amministrazione o l'Ente Pubblico appaltante può affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.

Al concessionario dell'opera pubblica individuato in esito alle procedure di gara, di regola, spetta, a titolo di controprestazione, unicamente il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Tuttavia, l'Amministrazione o l'Ente pubblico appaltante stabilisce in sede di gara anche un prezzo nei seguenti casi:

- a) qualora al concessionario sia imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa;
- b) qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.

Nella determinazione del prezzo di cui al comma secondo, si tiene conto della eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario all'Amministrazione o Ente Pubblico appaltante, relativamente all'opera concessa, secondo quanto stabilito dall'Ente appaltante stesso nella fase deliberativa.

A titolo di prezzo, l'Amministrazione o l'Ente Pubblico appaltante, fatte salve le prerogative del Consiglio Grande e Generale, può cedere in proprietà o in diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in



concessione nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico.

La concessione ha di regola durata non superiore a trenta anni; tuttavia, l'Amministrazione o l'Ente Pubblico appaltante, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui al comma secondo rispetto all'importo totale dei lavori e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato. ¹⁰

¹⁰ **Testo originario (Decreto n.10/2000):**

Art. 14

Lavori edili con concessione d'utilizzo

I lavori edili con concessione d'utilizzo sono appalti che il committente aggiudica ad un imprenditore (concessionario), nei quali il corrispettivo per i lavori eseguiti non consiste nel pagamento, bensì nel diritto ad utilizzare l'opera, eventualmente con la corresponsione di un prezzo. Per l'appalto di concessione d'utilizzo si applicano le norme previste dal presente Regolamento.

Modifiche legislative

Legge n.194/2010, Articolo 89 (comma secondo)

Art.89

(Modificazioni al Decreto 20 gennaio 2000 n.10)

A seguito dell'articolo 4 del Decreto 20 gennaio 2000 n.10 è aggiunto il seguente articolo:

"Art.4 bis

Per la realizzazione di opere pubbliche inserite nella programmazione di cui all'articolo 4, in relazione alle quali l'Amministrazione e gli Enti Pubblici appaltanti prevedano espressamente tale possibilità, proponenti privati hanno facoltà di presentare uno studio di fattibilità.

Proponenti privati possono, altresì, presentare all'Amministrazione ed agli Enti Pubblici appaltanti, a mezzo di studi di fattibilità, proposte relative alla realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche non presenti nella programmazione di cui all'articolo 4.

L'Amministrazione e gli Enti Pubblici sono tenuti a valutare le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, gli studi di fattibilità ritenuti di pubblico interesse.

L'adozione dello studio di fattibilità non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione dei lavori, né alla gestione dei relativi servizi; tuttavia, nel caso in cui siano attivate le procedure di cui all'articolo 14 si applicano le disposizioni ivi contenute."

L'articolo 14 del Decreto 20 gennaio 2000 n.10 è così sostituito:

"Art.14

(Finanza di progetto)

Per la realizzazione di opere pubbliche inserite nella programmazione di cui all'articolo 4 o i cui studi di fattibilità siano stati adottati a mente dell'articolo 4bis, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, l'Amministrazione o l'Ente Pubblico appaltante può affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.

Al concessionario dell'opera pubblica individuato in esito alle procedure di gara, di regola, spetta, a titolo di controprestazione, unicamente il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Tuttavia, l'Amministrazione o l'Ente pubblico appaltante stabilisce in sede di gara anche un prezzo nei seguenti casi:

a) qualora al concessionario sia imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa;



L'ASTA PUBBLICA

Art.15

(L'asta pubblica)

L'asta pubblica costituisce il procedimento con il quale l'Ente appaltante rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto e riceve le offerte dei concorrenti, secondo le modalità previste nel bando, accettando come contraente colui che ha presentato l'offerta migliore. La procedura d'asta pubblica deve essere adottata quando le caratteristiche della prestazione o particolari circostanze non richiedano giustificatamente una procedura diversa. Le fasi della procedura di asta pubblica sono le seguenti:

- a) deliberazione a contrattare da parte degli organi decidenti degli Enti appaltanti, con approvazione del bando di gara per il pubblico incanto e la sua pubblicazione;
- b) apertura delle buste, verifica della documentazione e controllo matematico delle offerte;

b) qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.

Nella determinazione del prezzo di cui al comma secondo, si tiene conto della eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario all'Amministrazione o Ente Pubblico appaltante, relativamente all'opera concessa, secondo quanto stabilito dall'Ente appaltante stesso nella fase deliberativa.

A titolo di prezzo, l'Amministrazione o l'Ente Pubblico appaltante, fatte salve le prerogative del Consiglio Grande e Generale, può cedere in proprietà o in diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico.

La concessione ha di regola durata non superiore a trenta anni; tuttavia, l'Amministrazione o l'Ente Pubblico appaltante, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui al comma secondo rispetto all'importo totale dei lavori e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato.”.

Il Congresso di Stato è delegato ad adottare entro il 31 marzo 2011 decreto mediante il quale siano disciplinati:

- a) i requisiti e le caratteristiche dei proponenti privati che possono presentare all'Amministrazione o agli Enti Pubblici gli studi di fattibilità;
- b) il contenuto delle offerte, le cauzioni da prestarsi ed i criteri di valutazione delle offerte;
- c) il contenuto e le modalità di divulgazione del bando di gara e della lettera di invito;
- d) le procedure per l'individuazione del promotore e dell'aggiudicatario della concessione e per la stipula del contratto di concessione;
- e) l'entità delle somme dovute al promotore non aggiudicatario della concessione;
- f) la possibilità di costituire società di progetto ed i rapporti fra la predetta società e l'aggiudicatario della concessione;
- g) la risoluzione del rapporto di concessione per inadempimento del soggetto concedente o la revoca della concessione per motivi di pubblico interesse;
- h) la risoluzione del rapporto di concessione per colpa del concessionario;
- i) le caratteristiche ed i requisiti dei soggetti finanziatori delle opere pubbliche e dei soggetti che possono partecipare alla gara.



- c) effettuazione dell'incanto;
- d) aggiudicazione dell'asta.

LA LICITAZIONE PRIVATA

Art.16

(La licitazione privata)

La licitazione è una gara a concorso limitato per l'esecuzione di opere, di servizi e di forniture complementari, alla quale partecipano le ditte iscritte nei relativi registri e invitate dall'Ente appaltante.

La procedura della licitazione privata deve essere adottata:

- a) quando l'asta pubblica comporta per il committente un aggravio in termini di onerosità, in netta sproporzione rispetto ai vantaggi dell'operazione od al valore dell'opera;
- b) quando l'asta pubblica è andata deserta;
- c) nel caso in cui l'asta pubblica dovesse apparire non opportuna.

L'Ente appaltante deve rivolgere l'invito alla licitazione privata a non meno di tre ditte iscritte nei registri.

In mancanza di un numero sufficiente di ditte iscritte nel registro, l'Ente appaltante è autorizzato a reperire altre ditte ritenute idonee.

Le fasi del procedimento sono le seguenti:

- diramazione dell'invito alle imprese iscritte nel Registro;
- invio delle offerte e documentazioni da parte dei concorrenti;
- procedure di gara con verifica dei documenti, ammissione ed esclusione dell'offerta e controllo matematico delle offerte;
- proclamazione dell'esito della gara.

Art.17

(L'invito alla licitazione privata)

La lettera d'invito viene inviata, tramite raccomandata postale R.R., a mano o a mezzo corriere, alle ditte prescelte ed iscritte al registro per la categoria corrispondente almeno 10 giorni prima della data fissata per la presentazione delle offerte.

Non può essere invitata a partecipare alle gare l'impresa che non abbia in alcun modo risposto a due inviti consecutivi che le siano stati precedentemente rivolti; in questo caso, gli inviti potranno essere nuovamente inviati a tale impresa solamente dopo richiesta dell'impresa stessa.

La lettera d'invito deve contenere:

- natura, entità e luogo dell'esecuzione dei lavori o servizi o della fornitura di beni;
- eventuali disposizioni in merito ai tempi di esecuzione;
- denominazione, indirizzo e numero di telefono dell'Ente appaltante;
- documentazione o indicazioni relative alle problematiche della sicurezza in adempimento ai disposti applicativi della Legge 18 febbraio 1998 n.31;
- indicazione del luogo e del termine in cui possono essere richiesti o presi in visione il capitolato d'appalto e la documentazione supplementare;
- l'ammontare e le modalità di rimborso delle eventuali spese di approntamento e spedizione della documentazione;
- criteri di aggiudicazione prescelti;
- termine di presentazione delle offerte;



- ammontare e modalità di versamento della cauzione e garanzia richieste;
- periodo di effettuazione dell'aggiudicazione;
- le modalità di pagamento;
- indicazione delle modalità di ricorso in caso di presunta irregolarità della procedura di aggiudicazione.

APPALTO CONCORSO

Art.18

(Appalto Concorso)

L'appalto concorso è una forma di gara riservata ad imprese che presentano progetti esecutivi comprensivi di una offerta economica per la loro attuazione.

L'affidamento di appalti mediante appalto concorso è consentito per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica od artistica, la cui progettazione ed esecuzione richieda il possesso di competenze particolari.

L'Ente appaltante deve descrivere le opere, i servizi e le forniture complementari, ponendo un limite superiore di spesa.

Le imprese concorrenti formuleranno precise proposte, con analitica indicazione delle opere o dei servizi che si impegnano ad eseguire o delle forniture che si impegnano ad effettuare, nonché dei corrispettivi che richiedono e di ogni altra condizione alla quale sono disposte ad eseguire la loro prestazione.

L'aggiudicazione avviene sulla base di una complessiva valutazione dell'offerta che tenga conto dei costi, delle qualità tecniche ed estetiche, del rapporto qualità -prezzo e di ogni altro elemento che l'organo decidente riterrà opportuno e che dovrà essere indicato nel bando di concorso.

L'appalto concorso può essere indetto, a discrezione dell'organo decidente, con pubblico bando o con invito diretto. Nel primo caso, la pubblicizzazione del bando avviene con le modalità di cui all'articolo 15, mentre nel secondo caso, l'invito viene trasmesso soltanto alle imprese invitate, secondo le modalità previste dall'art.17 del presente Regolamento.

TRATTATIVA PRIVATA

Art.19

(Trattativa Privata)

Per trattativa privata si intende una procedura negoziata in cui l'Ente appaltante consulta le imprese di propria scelta e negozia con almeno tre di esse i termini del contratto.

Il metodo della trattativa privata può essere usato in uno dei seguenti casi:

- quando si tratti di appalti di opere, servizi o forniture di importo complessivo inferiore a £. 50.000.000;
- quando è andato deserto l'incanto o la licitazione privata e una nuova gara non pone in prospettiva risultati apprezzabili;
- quando sussistono particolari motivi d'urgenza per cui il ricorso a gare d'appalto potrebbe comportare ritardi ritenuti pregiudizievoli;
- se la natura e l'entità della prestazione non possono essere determinate in modo esauriente ed inequivocabile prima dell'aggiudicazione dell'appalto.



L'Ente appaltante può procedere alla negoziazione con una sola ditta nei seguenti casi:

- se per particolari motivi (brevetti, attrezzature, esperienze specifiche, ragioni tecniche o artistiche...) l'opera può essere eseguita da una sola ditta;
- qualora comprovati motivi tecnici impongano una uniformità o completamento dell'opera o della fornitura;
- quando una sola ditta sia in grado di poter soddisfare immediatamente, o comunque nei tempi richiesti, in caso d'urgenza od emergenza, le richieste di prestazione, forniture od interventi la cui rilevanza economica non imponga il ricorso alla licitazione privata o all'asta pubblica;
- quando trattasi di completamento di lavoro precedentemente assegnato con formale procedura di appalto;
- le due parti contraenti sono Enti Pubblici.

La trattativa privata è condotta in istruttoria dai competenti uffici dell'Ente e conclusa con l'aggiudicazione da parte dell'Organo decidente dell'Ente.

I contratti di importo inferiore a £.50.000.000 possono essere formalizzati mediante scambio di lettere commerciali.

LA GARA

Art.20

(Emissione del bando)

Quando si procede ad una gara d'appalto, l'Ufficio competente provvede all'emissione di apposito bando o lettera d'invito che dovrà indicare con precisione l'oggetto del lavoro da effettuare, con esatta descrizione di tutte le caratteristiche tecniche dell'opera, del servizio o delle forniture da eseguire, nonché ogni altro elemento essenziale o accidentale del contratto.

L'Ente appaltante si riserva, a suo motivato ed insindacabile giudizio, il diritto di non procedere all'aggiudicazione anche a seguito di emissione del bando.

Il bando è pubblicato mediante esposizione al pubblico presso la sede dell'Amministrazione o dell'Ente appaltante, mediante affissione *ad valvas palatii* e presso le sedi delle case del Castello nonché mediante affissione di manifesti informativi in tutto il territorio della Repubblica. ¹¹

¹¹ **Testo originario (Decreto n.10/2000):**

Art.20

(Emissione del bando)

Quando si procede ad una gara d'appalto, l'Ufficio competente provvede all'emissione di apposito bando o lettera d'invito che dovrà indicare con precisione l'oggetto del lavoro da effettuare, con esatta descrizione di tutte le caratteristiche tecniche dell'opera, del servizio o delle forniture da eseguire, nonché ogni altro elemento essenziale o accidentale del contratto.

L'Ente appaltante si riserva, a suo motivato ed insindacabile giudizio, il diritto di non procedere all'aggiudicazione anche a seguito di emissione del bando.

Modifiche legislative

Decreto Delegato n.97/2011, Articolo 6:

Art. 6

1. All'articolo 20 del Decreto 20 gennaio 2000 n.10 è aggiunto il seguente comma terzo:
"Il bando è pubblicato mediante esposizione al pubblico presso la sede dell'Amministrazione o dell'Ente appaltante, mediante affissione *ad valvas palatii* e presso



Art.21 *(Contenuto del bando)*

Il bando o la lettera d'invito devono contenere i seguenti elementi:

- a) data di protocollo;
- b) esatta denominazione, sede, telefono, telefax ed eventuali altri recapiti telegrafici od elettronici dell'Ente emittente;
- c) natura, entità e caratteristiche delle prestazioni e luogo dell'esecuzione dei lavori;
- d) natura ed entità dei singoli lotti, nel caso in cui l'opera venga frazionata, e la possibilità di presentare offerte per uno, più o tutti i lotti;
- e) indicazione della forma di gara prescelta;
- f) dati sulle finalità dell'opera o dell'incarico per l'eventuale elaborazione di progetti;
- g) indirizzo dell'ufficio presso il quale possono essere richiesti o presi in visione il capitolato d'appalto e la documentazione supplementare ed il termine entro il quale questi possono essere richiesti;
- h) ammontare e modalità di rimborso delle spese relative all'approntamento e alla spedizione della documentazione;
- i) indicazione delle modalità di offerta;
- j) categoria o categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo;
- k) data, ora e luogo in cui dovranno pervenire le offerte delle imprese concorrenti;
- l) periodo di validità dell'offerta;
- m) periodo di inizio e la durata dei lavori;
- n) eventuali indicazioni relative alla cauzione ed alla garanzia;
- o) modalità essenziali di pagamento;
- p) indicazione dell'ufficio al quale il candidato può rivolgersi in caso di presunta irregolarità nella procedura di aggiudicazione.

Il committente può invitare gli offerenti ad indicare nelle loro offerte le prestazioni che intendono eventualmente affidare in subappalto ad altri imprenditori.

Art.22 *(Descrizione della prestazione)*

La prestazione deve essere descritta in modo inequivocabile ed esauriente, tale da consentire a tutti i concorrenti di intendere la descrizione in eguale modo e di partecipare alla gara indicando solamente il corrispettivo o il ribasso percentuale per il quale sono disposti ad effettuare la prestazione stessa.

Di regola i lavori vanno individuati mediante una descrizione generale dell'opera, del servizio o della fornitura da eseguire (descrizione dell'opera) ed un indice degli stessi suddiviso in prestazioni parziali.

Nell'indice dei lavori, questi devono essere suddivisi in modo che sotto una voce contrassegnata da un numero (posizione) si trovino solo quelle prestazioni che, in base alle loro caratteristiche tecniche ed alla loro partecipazione alla formazione del prezzo, sono da considerarsi omogenee.



Lavori di tipo diverso dovranno essere inseriti sotto una voce comune (posizione comune) solo se, nel rapporto tra prestazioni parziali per la determinazione di un prezzo medio, l'influenza è di entità trascurabile.

Se risulta opportuno includere nella gara, oltre l'esecuzione dei lavori, anche la progettazione dell'opera, l'intera prestazione può essere descritta mediante un programma dei lavori comprendente una descrizione delle funzioni dell'opera, dalla quale i concorrenti possono desumere tutti gli elementi e le circostanze determinanti per l'elaborazione del progetto e dell'offerta e lo scopo dell'opera finita, elencandone i requisiti tecnici, economici, estetici e funzionali.

Ogni candidato riceve la descrizione dei lavori e gli altri documenti essenziali per la determinazione del prezzo. Qualora questi ultimi documenti (non la descrizione dei lavori) non possano essere consegnati in copia, si deve provvedere a renderli disponibili per essere presi in visione o per essere acquistati.

Nel caso in cui i candidati richiedano informazioni supplementari di stretta pertinenza, queste vanno fornite tempestivamente.

Art. 23

(Il capitolato d'appalto)

Il capitolato generale contiene le condizioni e le prescrizioni generali d'appalto che possono applicarsi indistintamente ad un determinato genere di lavoro, mentre il capitolato speciale contiene le condizioni e le prescrizioni che si riferiscono più particolarmente all'oggetto proprio del contratto, la descrizione dei lavori e l'indice degli stessi.

Nel capitolato deve essere stabilito che le condizioni generali di contratto per l'esecuzione delle opere di costruzione e le prescrizioni tecniche generali per le opere di costruzione divengano parti integranti del contratto.

Ciò vale anche per le eventuali condizioni di contratto tecniche supplementari, nella misura in cui queste debbano diventare parte integrante del contratto.

Le condizioni generali di contratto restano in linea di principio invariate. Queste possono essere integrate, da parte di quei committenti che correntemente appaltano lavori, da condizioni contrattuali supplementari che rispondano alle loro esigenze, purché non si trovino in contrasto con le condizioni generali. Eventuali deroghe alle condizioni generali devono essere limitate a quei casi in cui sono espressamente previsti accordi particolari e solo nella misura in cui le caratteristiche e l'esecuzione dell'opera lo richiedano.

Le prescrizioni tecniche generali restano in linea di principio invariate. Possono venire integrate da prescrizioni tecniche supplementari. Le integrazioni e le modifiche attuate per rispondere alle esigenze di casi particolari devono essere previste nella descrizione dei lavori.

Art.24

(Prescrizioni tecniche)

Le prescrizioni tecniche sono rappresentate dai requisiti di natura tecnica riguardanti una prestazione, un materiale, un prodotto o una fornitura, in modo che gli stessi siano conformi all'impiego che stabilisce il committente.

Fanno parte di questi requisiti le classi di qualità, l'utilizzabilità, la sicurezza e le misure, come anche le prescrizioni per materiali, prodotti e forniture per quanto riguarda la garanzia di qualità, la terminologia, la raffigurazione, i controlli ed i processi di controllo, l'imballaggio, il marchio e le scritte contraddistintive.



Sono inoltre da considerarsi requisiti tecnici le disposizioni per la progettazione ed i calcoli relativi alle costruzioni, le norme per il controllo, per l'ispezione e per il collaudo delle stesse, le tecniche e le metodologie costruttive e tutti quegli altri requisiti che il committente pubblico, relativamente alle costruzioni finite, è in grado di imporre come disposizioni generali o specifiche per i materiali o gli elementi costruttivi.

Art.25

(Associazioni temporanee d'impresa ed i consorzi)

L'associazione temporanea d'impresa, definita anche come "raggruppamento" o "riunione", sussiste tutte le volte che le singole ditte, associandosi temporaneamente, intendono partecipare collettivamente ad una gara.

Nei bandi di gara deve essere espressamente indicato che le imprese sono ammesse a partecipare alle gare, oltre che singolarmente, anche riunite in associazioni temporanee od in consorzio.

Sono ammesse a presentare offerte per gli appalti indetti dalla P.A. o dagli Enti pubblici, imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capo gruppo, la quale esprime l'offerta e sottoscrive il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Non è consentito che una stessa impresa possa partecipare ad una gara nella duplice veste di impresa singola e di impresa associata.

Ciascuna impresa associata deve essere iscritta al registro previsto dalla Legge in materia di appalti pubblici.

E' vietato il raggruppamento temporaneo d'impresе successivo alla gara, pena l'annullamento del contratto e il pagamento di tutte le spese per conferire l'ordinativo ad una nuova ditta e di una penale equivalente alla cauzione prestata.

Art.26

(L'offerta)

L'offerta deve essere formulata in forma scritta e firmata personalmente dal titolare della ditta offerente o da chi ne ha legale rappresentanza.

L'offerta deve contenere il prezzo offerto, ovvero la percentuale di ribasso offerta rispetto al prezzo base determinato dall'Ente appaltante, secondo quanto richiesto dall'avviso di gara, le documentazioni o indicazioni relative alle problematiche della sicurezza in adempimento ai disposti applicativi della Legge 18 febbraio 1998 n.31.

Il plico contenente l'offerta, chiuso e sigillato, deve essere inviato, nel termine, indirizzo e modalità previsti dal bando, a mezzo raccomandata R.R., a mano o a mezzo corriere, dietro rilascio di apposita ricevuta.

Il plico deve recare l'indicazione della ragione sociale, l'indirizzo della ditta concorrente e la precisazione dell'oggetto e della gara cui la stessa intende partecipare. Il soggetto appaltante deve consentire in via generale che l'offerente utilizzi ai fini della consegna dell'offerta una propria copia dell'elenco delle opere.

Eventuali modelli o campioni dell'offerente devono essere contrassegnati come facenti parte dell'offerta.

Eventuali proposte di varianti o soluzioni alternative devono essere riportate in apposito allegato e chiaramente contrassegnate.

Non sono ammesse nell'offerta modificazioni al capitolato d'appalto, né sono ammesse altre forme di presentazione delle offerte.



Art.27

(Deposito cauzionale provvisorio)

L'offerta deve essere corredata da una cauzione, prestata in contanti oppure mediante assegno circolare oppure mediante fideiussione bancaria o assicurativa, pari al 5% (cinqueper cento) dell'importo dell'offerta.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata al momento dell'aggiudicazione dell'appalto e cioè non oltre 90 giorni dalla presentazione dell'offerta.

E' fatto obbligo per tutti i lavori e servizi eseguiti a mezzo d'appalto, i cui importi superino £. 100.000.000, richiedere il deposito cauzionale provvisorio. ¹²

Art. 28

(Termini di apertura)

Nelle procedure di aggiudicazione deve essere fissato il termine per l'apertura e la lettura delle offerte che dovrà avvenire in forma pubblica.

Fino a tale termine, i plichi pervenuti e contenenti le offerte devono essere appositamente contrassegnati e custoditi sotto chiave.

Anche la busta ed eventuali altri elementi probatori dovranno essere conservati. Sono ammesse solo tutte quelle offerte che risultino pervenute entro il termine previsto per la presentazione delle stesse.

I plichi, la cui chiusura deve essere integra, vengono aperti e si dà corso alla lettura delle offerte, siglandole nelle parti essenziali.

Viene data lettura del nome, del domicilio degli offerenti e dei rispettivi prezzi finali di offerta, sia globali che eventualmente delle singole componenti, come anche degli altri elementi rilevanti per l'offerta stessa.

Viene altresì reso noto se e da chi vengono presentate proposte di varianti o alternative.

Altri elementi contenuti nelle singole offerte non vengono resi noti.

I modelli ed i campioni dovranno essere depositati contemporaneamente all'offerta.

Dell'intera procedura di apertura delle offerte deve essere redatto un verbale dal quale dovranno risultare espressamente l'avvenuta lettura e le eventuali eccezioni sollevate.

Le offerte non pervenute nel termine previsto dovranno essere elencate nel

¹² **Testo originario (Decreto n.10/2000):**

Art.27

(Deposito cauzionale provvisorio)

L'offerta deve essere corredata da una cauzione, prestata in contanti oppure mediante assegno circolare oppure mediante fideiussione bancaria o assicurativa, pari al 5% (cinqueper cento) dell'importo dell'offerta.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata al momento dell'aggiudicazione dell'appalto e cioè non oltre 90 giorni dalla presentazione dell'offerta.

E' fatto obbligo per tutti i lavori e servizi eseguiti a mezzo d'appalto, i cui importi superino £. 50.000.000, richiedere il deposito cauzionale provvisorio.

Modifiche legislative

Decreto n.62/2000, Articolo 2:

Art.2

Le somme indicate negli articoli 27 e 38 del Decreto 20 gennaio 2000 n.10 sono aumentate da Lire 50.000.000 a lire 100.000.000.



verbale o in appendice a questo.

Dovranno altresì essere indicate sia la data di ricezione che le eventuali cause, nella misura in cui siano note, della mancata presentazione entro i termini.

Un'offerta che risulti essere pervenuta al committente entro i termini previsti - il che deve essere documentabile - e che per cause non imputabili all'offerente non era a disposizione al momento dell'apertura delle offerte, è da considerare comunque come regolarmente pervenuta.

Gli altri offerenti devono essere tempestivamente informati per iscritto di quanto sopra, con la conferma di aver provveduto a verificare l'integrità della busta con indicazione dei dati previsti al precedente comma. Questa offerta va inclusa con tutti i suoi dati essenziali nel verbale, oppure in un'appendice a questo.

Agli offerenti ed ai loro rappresentanti deve essere consentita, su richiesta scritta, la presa in visione del verbale e delle appendici e la controfirma del verbale stesso.

Il verbale non può essere pubblicato.

Le offerte con i relativi allegati vanno accuratamente conservate e non divulgate.

Tale obbligo sussiste anche in caso di aggiudicazione con trattativa privata.

Art.29

(Esame delle offerte)

Non è necessario dare luogo all'esame delle offerte che non sono state presentate nel termine stabilito dal bando, ovvero di quelle non conformi.

Le offerte in gara devono essere esaminate sotto il profilo contabile, tecnico ed economico e se necessario con l'ausilio di una Commissione di tecnici sia esterni che interni all'Ente appaltante.

Nel caso in cui l'importo totale di una delle voci elencate - per numeri ordinali nell'offerta (posizioni) - non dovesse risultare corrispondente al prezzo unitario indicato, quest'ultimo è comunque da ritenersi valido ai fini del calcolo.

Se il prezzo unitario è indicato sia in cifre che in lettere, in caso di incongruenza tra i due dati vale quello espresso in lettere.

Se l'appalto prevede una somma forfetaria, il valore globale considerato è indipendente dall'eventuale indicazione di prezzi unitari.

Art. 30

(Chiarimenti sul contenuto delle offerte)

Dopo l'apertura dei plichi contenenti le offerte, e fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, il soggetto appaltante può avere contatti con un offerente solo per acquisire chiarimenti sull'offerta stessa, su eventuali proposte di varianti od offerte alternative nonché sulle modalità di esecuzione previste.

I risultati di tali contatti vanno tenuti riservati e, se ritenuto opportuno, possono essere messi per iscritto.

Qualora un offerente dovesse rifiutarsi di fornire i chiarimenti ed i dati richiesti, la sua offerta potrà non essere presa più in considerazione.

Art. 31

(Valutazione delle offerte)

Vanno escluse dall'esame di cui sopra:

a) le offerte che non risultano essere state presentate nel termine ultimo fissato



- nel bando di gara o nella lettera di invito,
- b) le offerte non conformi a quanto disposto dal presente Regolamento;
 - c) le offerte presentate da concorrenti che hanno preso tra loro accordi tali da rappresentare una inammissibile limitazione alla concorrenza,
 - d) le proposte di varianti o le offerte parzialmente alternative, quando il soggetto appaltante abbia espressamente dichiarato di non ammetterne.

Nelle gare di appalto ad asta pubblica deve essere innanzitutto verificata l'idoneità degli offerenti.

L'appalto non può essere aggiudicato a fronte di un'offerta con un prezzo ritenuto inadeguato, ossia troppo elevato o troppo basso.

Se un prezzo di offerta dovesse apparire troppo basso o troppo alto e non è possibile stabilirne la congruità sulla base dei calcoli nei documenti a corredo dell'offerta stessa, deve essere chiesto all'offerente di fornire, per iscritto, chiarimenti sui calcoli per la determinazione del prezzo dell'intera prestazione o di prestazioni parziali.

Nella valutazione della congruità, si deve tenere conto dei criteri di economicità dell'insieme dei lavori di costruzione, delle soluzioni tecniche adottate o di altre condizioni favorevoli nell'esecuzione dei lavori.

Le proposte di varianti o di offerte parzialmente alternative devono essere esaminate, a meno che l'appaltante, nel bando o nel capitolato d'appalto, non abbia dichiarato espressamente di non ammetterne.

Le associazioni temporanee di imprese o altre forme associative tra imprese riunite per una comune offerta vanno considerate, a tutti gli effetti, alla stessa stregua dei concorrenti singoli, a patto che eseguano i lavori in forma diretta o tramite le aziende associate.

Art. 32

(Revoca della gara)

La gara di appalto può essere revocata:

- a) quando il capitolato d'appalto deve essere sostanzialmente modificato;
- b) quando l'Ente Appaltante, a suo insindacabile giudizio, lo ritenga necessario ed opportuno.

La revoca deve essere immediatamente comunicata ai concorrenti con indicazione del motivo e dell'eventuale intenzione di indire una nuova gara.

Art.33

(Annullamento della gara)

La gara di appalto può essere annullata:

- a) quando non è pervenuta alcuna offerta rispondente alle condizioni richieste;
- b) quando dalle offerte pervenute o da altri elementi si possa desumere il fondato sospetto che le imprese concorrenti si siano accordate tra loro al fine di predeterminare il risultato della gara;
- c) c. qualora i corrispettivi risultanti dalle offerte delle imprese siano troppo onerosi rispetto ai prezzi correnti di mercato;
- d) d. quando sussistano altri gravi motivi.

L'annullamento va immediatamente notificato ai concorrenti con indicazione del motivo e della eventuale intenzione di indire una nuova gara.

Art. 34

(Periodo per l'aggiudicazione)



Il periodo per l'aggiudicazione inizia con l'avvio della relativa procedura e termina con la deliberazione dell'Ente Appaltante.

Tale periodo deve essere il più breve possibile ed in ogni caso non più lungo di quanto il soggetto appaltante necessiti per un esame rapido ed una valutazione esauriente delle offerte.

Non deve essere comunque superiore a 30 giorni di calendario; un periodo più lungo può essere ammesso solo in casi motivati.

Deve essere stabilito che l'appaltatore resti vincolato alla propria offerta fino alla scadenza del periodo per l'aggiudicazione.

Art. 35 *(Aggiudicazione)*

L'organo decidente dell'Ente appaltante delibera, sulla base di una relazione sintetica predisposta in seguito alla valutazione delle offerte, l'aggiudicatario della gara.

In caso di parità di due o più offerte, l'aggiudicazione viene deliberata in favore dell'impresa che non ha in corso opere o servizi analoghi con l'Ente stesso.

In caso di ulteriore parità, si procede al sorteggio alla presenza dei rappresentanti delle ditte interessate.

Entro dieci giorni dall'aggiudicazione, l'Ente appaltante comunica l'esito della gara all'aggiudicatario ed agli altri concorrenti.

L'esito della gara deve risultare da apposita delibera dell'organo decidente.

Nel caso in cui l'espletamento della procedura dovesse evidenziare l'impossibilità di procedere entro i limiti dell'impegno assunto, l'Ente appaltante può procedere alla sottoscrizione di un contratto di importo limitato alla somma disponibile.

Le ditte invitate che non intendano presentare offerta hanno, comunque, l'obbligo di inviare i ringraziamenti pena la sospensione dell'iscrizione al registro.

SERVIZI RICORRENTI

Art.36 *(Servizi ricorrenti)*

L'Ente appaltante, prima di procedere alla gara d'appalto, deve ottenere l'autorizzazione da parte dell'organo competente ad impegnare l'importo presunto delle prestazioni richieste.

Le prestazioni non potranno essere frazionate per accedere a procedure più semplici di affidamento; al contrario, ogni Ufficio deve, ove possibile, accorpate e procedere alla gara per il fabbisogno del servizio per l'intero anno.

Alla redazione dei capitolati ed altri elaborati tecnici per le manutenzioni di beni, impianti ed attrezzature, provvedono gli uffici dell'Ente appaltante.

Art. 37 *(Gara)*

Le procedure di scelta dei potenziali fornitori e l'espletamento della gara avvengono secondo le condizioni e le modalità indicate nel presente Regolamento.



IL CONTRATTO

Art.38

(Cauzione definitiva e cauzione decennale)

L'appaltatore, per importi superiori a £. 100.000.000, è obbligato a costituire una cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto e per gli eventuali futuri danni.

La cauzione di importo pari al 10% dell'offerta presentata è costituita da una fideiussione rilasciata da un istituto di credito o da una compagnia di assicurazione. Dovrà essere presentata all'atto della firma del contratto e dovrà essere valida per l'intera durata dei lavori fino al collaudo o alle verifiche tecniche favorevoli.

La garanzia decennale prevista dall'articolo 58 della Legge 17 settembre 1999 n.96 può essere costituita da fideiussione o polizza assicurativa o altra garanzia individuata dai Regolamenti assunti dalle Aziende Autonome di Stato ai sensi dell'articolo 6, comma primo, numeri 7) e 10) della Legge 26 novembre 1980 n.88 aventi durata decennale decorrente dalla data del collaudo o dalle verifiche tecniche favorevoli. Detta polizza è costituita a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera nonché dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. In relazione ad opere la cui durata media sia inferiore ai dieci anni ed a particolari tipologie di opere individuate nei precitati Regolamenti delle Aziende Autonome di Stato, l'obbligo della prestazione della garanzia può essere escluso oppure la durata della garanzia da prestarsi può essere proporzionalmente diminuita su autorizzazione dell'ente appaltante.

Ai fini della validità della fideiussione, è presupposto essenziale che il committente abbia riconosciuto l'idoneità e la bontà del fideiussore.

La dichiarazione di fideiussione richiede la forma scritta, unita all'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione per la durata del contratto, e deve essere redatta secondo le indicazioni del committente. ¹³

¹³ **Testo originario (Decreto n.10/2000):**

Art.38

Cauzione definitiva e cauzione decennale

L'appaltatore, per importi superiori a £. 50.000.000, è obbligato a costituire una cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto e per gli eventuali futuri danni.

La cauzione di importo pari al 10% dell'offerta presentata è costituita da una fideiussione rilasciata da un istituto di credito o da una compagnia di assicurazione. Dovrà essere presentata all'atto della firma del contratto e dovrà essere valida per l'intera durata dei lavori fino al collaudo o alle verifiche tecniche favorevoli.

Per un periodo di anni dieci dal collaudo o dalle verifiche tecniche favorevoli, a titolo di garanzia, dovrà essere prestata a carico dell'Appaltante una fideiussione o polizza assicurativa pari al 10% delle opere eseguite (cauzione decennale).

Ai fini della validità della fideiussione, è presupposto essenziale che il committente abbia riconosciuto l'idoneità e la bontà del fideiussore.

La dichiarazione di fideiussione richiede la forma scritta, unita all'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione per la durata del contratto, e deve essere redatta secondo le indicazioni del committente.

Modifiche legislative

Errata corrige 11 febbraio 2000

Articolo Unico

A causa di errore materiale intervenuto nella stesura del testo del Decreto 20 gennaio 2000 n.10" Ratifica Decreto 25 novembre 1999 n.121 (Regolamento per il contratto di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture complementari alle opere pubbliche)", sono



state omesse le correzioni agli articoli 38 e 39 contenute nell'errata corrige al Decreto 25 novembre 1999 n.121 "Regolamento per il contratto di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture complementari alle opere pubbliche" regolarmente pubblicata in data 10 dicembre 1999.

La formulazione corretta di tali norme è pertanto la seguente:

Art.38

Cauzione definitiva e cauzione decennale

L'appaltatore, per importi superiori a £. 50.000.000, è obbligato a costituire una cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto e per gli eventuali futuri danni.

La cauzione di importo pari al 10% dell'offerta presentata è costituita da una fideiussione rilasciata da un istituto di credito o da una compagnia di assicurazione. Dovrà essere presentata all'atto della firma del contratto e dovrà essere valida per l'intera durata dei lavori fino al collaudo o alle verifiche tecniche favorevoli.

Per un periodo di anni dieci dal collaudo o dalle verifiche tecniche favorevoli, a titolo di garanzia, dovrà essere prestata a carico dell'appaltatore una fideiussione o polizza assicurativa pari al 10% delle opere eseguite (cauzione decennale).

Ai fini della validità della fideiussione, è presupposto essenziale che il committente abbia riconosciuto l'idoneità e la bontà del fideiussore.

La dichiarazione di fideiussione richiede la forma scritta, unita all'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione per la durata del contratto, e deve essere redatta secondo le indicazioni del committente.

Art.39

Ritenute di garanzia

A titolo di garanzia l'Ente appaltante trattiene un decimo del compenso finale liquidato risultante dalle ritenute del 10% effettuate sulla liquidazione degli importi degli stati di avanzamento e per una durata massima di 18 mesi dopo il collaudo o le procedure tecniche finali.

Lo svincolo dell'importo delle ritenute di garanzia è, in ogni caso, successivo all'accettazione della cauzione decennale.

Decreto n.62/2000, Articolo 2:

Art.2

Le somme indicate negli articoli 27 e 38 del Decreto 20 gennaio 2000 n.10 sono aumentate da Lire 50.000.000 a lire 100.000.000.

Decreto n.62/2000, Articolo 3

Art.3

Il terzo comma dell'art.38 del Decreto 20 gennaio 2000 n.10 è così modificato:

"La garanzia decennale prevista dall'art.58 della Legge 17 settembre 1999 n.96 può essere costituita da polizza assicurativa fideiussoria di durata decennale decorrente dalla data del collaudo o dalle verifiche tecniche favorevoli. Detta polizza è costituita a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. Nel caso di opere la cui durata media sia inferiore ai dieci anni, la durata della garanzia può essere proporzionalmente diminuita su autorizzazione dell'ente appaltante".

Decreto n.100/2001, Articolo 3

Art.3

Il terzo comma dell'art.38 del Decreto 20 gennaio 2000 n.10 è così modificato:

"La garanzia decennale prevista dall'art.58 della Legge 17 settembre 1999 n.96 può essere costituita da polizza assicurativa di durata decennale decorrente dalla data del collaudo o dalle verifiche tecniche favorevoli. Detta polizza è costituita a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. Il modello di polizza tipo è in ogni caso approvato dalla Direzione Generale della Finanza Pubblica. Nel caso di opere la cui durata media sia inferiore ai dieci anni, la durata della garanzia può essere proporzionalmente diminuita su autorizzazione dell'ente appaltante previo parere conforme della Direzione Generale della Finanza Pubblica".



Art.39¹⁴

Decreto Delegato n.97/2011, Articolo 25:

Art. 25

1. L'articolo 38, comma terzo del Decreto 20 gennaio 2000 n.10, come già modificato dall'articolo 3 del Decreto 29 ottobre 2001 n.100, è così sostituito:

"La garanzia decennale prevista dall'articolo 58 della Legge 17 settembre 1999 n.96 può essere costituita da fideiussione o polizza assicurativa o altra garanzia individuata dai Regolamenti assunti dalle Aziende Autonome di Stato ai sensi dell'articolo 6, comma primo, numeri 7) e 10) della Legge 26 novembre 1980 n.88 aventi durata decennale decorrente dalla data del collaudo o dalle verifiche tecniche favorevoli. Detta polizza è costituita a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera nonché dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. In relazione ad opere la cui durata media sia inferiore ai dieci anni ed a particolari tipologie di opere individuate nei precitati Regolamenti delle Aziende Autonome di Stato, l'obbligo della prestazione della garanzia può essere escluso oppure la durata della garanzia da prestarsi può essere proporzionalmente diminuita su autorizzazione dell'ente appaltante."

¹⁴ **Testo originario (Decreto n.10/2000):**

Art.39

Ritenute di garanzia

A titolo di garanzia l'Ente appaltante trattiene un decimo del compenso finale liquidato risultante dalle ritenute del 10% effettuate sulla liquidazione degli importi degli stati di avanzamento e per una durata massima di 18 mesi dopo il collaudo o le procedure tecniche finali.

Lo svincolo dell'importo delle ritenute di garanzia è, in ogni caso, successivo all'accettazione della cauzione definitiva.

Modifiche legislative

Errata corrige 11 febbraio 2000

Articolo Unico

A causa di errore materiale intervenuto nella stesura del testo del Decreto 20 gennaio 2000 n.10" Ratifica Decreto 25 novembre 1999 n.121 (Regolamento per il contratto di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture complementari alle opere pubbliche)", sono state omesse le correzioni agli articoli 38 e 39 contenute nell'errata corrige al Decreto 25 novembre 1999 n.121 "Regolamento per il contratto di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture complementari alle opere pubbliche" regolarmente pubblicata in data 10 dicembre 1999.

La formulazione corretta di tali norme è pertanto la seguente:

Art.38

Cauzione definitiva e cauzione decennale

L'appaltatore, per importi superiori a £. 50.000.000, è obbligato a costituire una cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto e per gli eventuali futuri danni.

La cauzione di importo pari al 10% dell'offerta presentata è costituita da una fideiussione rilasciata da un istituto di credito o da una compagnia di assicurazione. Dovrà essere presentata all'atto della firma del contratto e dovrà essere valida per l'intera durata dei lavori fino al collaudo o alle verifiche tecniche favorevoli.

Per un periodo di anni dieci dal collaudo o dalle verifiche tecniche favorevoli, a titolo di garanzia, dovrà essere prestata a carico dell'appaltatore una fideiussione o polizza assicurativa pari al 10% delle opere eseguite (cauzione decennale).

Ai fini della validità della fideiussione, è presupposto essenziale che il committente abbia riconosciuto l'idoneità e la bontà del fideiussore.

La dichiarazione di fideiussione richiede la forma scritta, unita all'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione per la durata del contratto, e deve essere redatta secondo le indicazioni del committente.

Art.39



(Ritenute di garanzia)

A titolo di garanzia l'Ente appaltante trattiene un decimo del compenso finale liquidato risultante dalle ritenute del 10% effettuate sulla liquidazione degli importi degli stati di avanzamento e per una durata massima di 18 mesi dopo il collaudo o le procedure tecniche finali.

Lo svincolo dell'importo delle ritenute di garanzia è, in ogni caso, successivo all'accettazione della cauzione decennale.

Art.40

(Copertura assicurativa)

L'appaltatore è altresì tenuto a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'Ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi e all'opera oggetto dell'appalto nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato positivo di collaudo o di verifica tecnica.

E' facoltà dell'Ente appaltante provvedere, in presenza di opere di rilevante valore o di particolare pregio artistico, alla stipulazione di una polizza assicurativa specifica - denominata CAR (Contract All Risk) - che garantisca da tutti i rischi derivanti dalla costruzione o ristrutturazione sia l'Ente appaltante che le molteplici imprese appaltatrici coinvolte nella realizzazione dell'opera stessa.

Art.41

(Stipulazione dei contratti)

L'Ente appaltante comunicherà all'aggiudicatario il luogo e la data di stipulazione del contratto.

La stipulazione del contratto dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data della deliberazione dell'aggiudicazione e diverrà esecutiva dopo le ratifiche di legge.

Il contratto viene redatto in forma scritta dall'Ufficio competente, sottoscritto da entrambi le parti in due copie originali, di cui una copia fotostatica verrà consegnata all'appaltatore dopo la registrazione.

Costituiscono parte integrante del contratto, i seguenti documenti:

- a) i capitolati d'appalto;
- b) gli elaborati delle opere da eseguire;
- c) gli elenchi prezzi;
- d) la lettera d'invito alla gara;
- e) eventuali altri documenti.

Dai suddetti documenti dovranno risultare esaurientemente tutti gli elementi per determinare la consistenza quantitativa e qualitativa dell'opera.

Il contratto dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- natura ed entità della prestazione;
- l'importo di base dell'appalto al lordo e al netto dell'offerta di ribasso;

Ritenute di garanzia

A titolo di garanzia l'Ente appaltante trattiene un decimo del compenso finale liquidato risultante dalle ritenute del 10% effettuate sulla liquidazione degli importi degli stati di avanzamento e per una durata massima di 18 mesi dopo il collaudo o le procedure tecniche finali.

Lo svincolo dell'importo delle ritenute di garanzia è, in ogni caso, successivo all'accettazione della cauzione decennale.



- la percentuale offerta in ribasso;
- il nominativo della persona autorizzata alla firma del contratto;
- il nominativo del responsabile tecnico dell'impresa aggiudicatrice;
- il nominativo del responsabile tecnico della sicurezza in adempimento ai disposti applicativi della Legge 18 febbraio 1998 n.31;
- l'ammontare delle rate minime necessarie per l'emissione dei certificati di pagamento;
- il termine utile per completare i lavori e la penale da applicare per ogni giorno di ritardo sul termine utile di consegna dei lavori.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non proceda alla sottoscrizione del contratto entro i termini previsti, l'Ente appaltante ha la possibilità di interpellare il secondo migliore offerente.

Art.42

(Registrazione)

I contratti d'appalto d'importo superiore a £. 50.000.000 sono assoggettati alla registrazione presso l'Ufficio del Registro.

Le spese di registrazione, ivi comprese quelle di bollo, sono a totale carico dell'appaltatore.

Art.43

(Obblighi amministrativi e fiscali per le ditte aggiudicatarie forensi)

Le ditte forensi aggiudicatarie dell'appalto devono impegnarsi, all'atto dell'accettazione della commessa, a rispettare le norme amministrative e fiscali vigenti in territorio.

Art 44

(Documentazione esecutiva)

La documentazione necessaria per l'esecuzione dei lavori deve essere messa a disposizione dell'appaltatore per tempo.

Prima di dare corso ai lavori, se ritenuto necessario, viene redatto un protocollo, accettato sia dal committente che dall'appaltatore, sullo stato delle vie d'accesso e del terreno, delle fosse e dei collettori di scarico, nonché delle altre costruzioni ed impianti nelle vicinanze del cantiere.

In ogni caso, l'appaltatore è tenuto a compiere, nei limiti di quanto previsto per il normale adempimento degli obblighi contrattuali, controlli e verifiche di regolarità ed a segnalare al committente eventuali difetti accertati o presunti.

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art.45

(Consegna del cantiere)

Salva diversa pattuizione, entro quaranta giorni dalla stipulazione del contratto, l'Ente appaltante deve provvedere alla consegna del cantiere al fine di porre in grado l'impresa di iniziare ad eseguire le opere appaltate.

Nei casi di urgenza, l'Ente appaltante, dopo la delibera di aggiudicazione definitiva, può disporre la consegna immediata del cantiere, purché sia stato sottoscritto il contratto d'appalto.



Dalla data del verbale di inizio lavori decorre il termine utile per il compimento delle opere.

Art.46
(Esecuzione)

Il committente ha il diritto di controllare l'esecuzione della prestazione prevista dal contratto per verificare il corretto svolgimento dei lavori e la rispondenza al progetto.

In questo senso ha libero accesso ai luoghi, alle officine ed ai depositi dove vengono eseguite, anche in parte, le prestazioni contrattuali, ovvero prodotti o conservati i materiali ed i componenti necessari alla realizzazione dell'opera.

Su richiesta devono essergli dati in visione i disegni esecutivi od altri documenti relativi all'esecuzione.

L'appaltatore esegue la prestazione sotto propria responsabilità ed a norma di contratto.

E' tenuto a rispettare le norme di legge ed amministrative ed è altresì responsabile nei confronti dei suoi dipendenti per l'adempimento di tutti gli obblighi di ordine legale, amministrativo, professionali e riguardanti la sicurezza e l'igiene sul lavoro vigenti.

L'Ente appaltante può verificare in qualsiasi momento l'ottemperanza dell'appaltatore e qualora rilevasse inadempienze potrà richiamarlo a mezzo di ordini di servizio.

Se non convenuto diversamente, il committente deve dare gratuitamente la possibilità di utilizzare, sia in esclusiva che in comune: a) il posto necessario, nel cantiere, per allestire i depositi e per eseguire i lavori, b) le vie d'accesso c) gli allacciamenti alla rete idrica e dell'energia elettrica opportunamente ripartiti.

L'appaltatore deve provvedere a proteggere le opere da lui eseguite, nonché i mezzi affidategli per l'esecuzione delle stesse, da furti e danni fino al momento del collaudo.

Su richiesta del committente, deve altresì proteggere quanto sopra dai danni provocati dal clima invernale e rimuovere il ghiaccio o la neve, se del caso.

Art. 47
(Rinvenimenti)

Se nel corso dell'esecuzione della prestazione vengono rinvenuti nel terreno oggetti di valore storico, artistico o scientifico, l'appaltatore deve informare il direttore dei lavori prima di intraprendere ogni ulteriore azione di rinvenimento o modifica e consegnare gli oggetti dopo aver ricevuto le opportune istruzioni.

Art.48
(Subappalto e cessione del contratto d'appalto)

L'affidamento in subappalto e la cessione del contratto di appalto sono regolamentati ai sensi dell'art.2 e dell'art.3 della Legge in materia di appalti pubblici.

A seguito di documentata domanda dell'impresa appaltatrice rivolta all'Ente Appaltante, l'istruttoria delle richieste è effettuata dal direttore dei lavori o da altro tecnico individuato dall'Ente Appaltante.

A conclusione dell'istruttoria, l'organo decidente, con una relazione motivata e sottoscritta dal responsabile dell'Ente, delibera l'accoglimento od il



rigetto dell'istanza.

Art.49

(Revisione dei prezzi)

Di norma non è consentita la revisione dei prezzi.

Solo in casi particolari e in armonia con quanto previsto dall'art.46 della Legge 17/9/1999 n.96, ove ciò sia espressamente previsto dal contratto, tale revisione è ammessa e va applicata attenendosi a quanto stabilito nel contratto medesimo.

In tal caso la revisione dei prezzi, che può essere applicata sia in corso d'opera che a fine lavori, è operativa per l'importo dei lavori eseguiti dopo l'aumento.

Art.50

(Direzione lavori e contabilità)

La direzione dei lavori è svolta dall'Ente appaltante o da un professionista esterno, espressamente incaricato dall'organo decidente.

La direzione dei lavori deve essere affidata dall'Ente appaltante in base alle competenze professionali previste dalla normativa vigente.

La contabilità dei lavori è affidata dall'Ente appaltante esclusivamente ad un tecnico alle sue dipendenze.

Art.51

(Obblighi del direttore dei lavori)

Durante l'esecuzione dei lavori al direttore compete:

- l'accettazione dei materiali;
- la presa in consegna dei lavori;
- il controllo sulla esecuzione dei lavori;
- l'emissione di ordini di servizio, prescrizioni e istruzioni per il miglior compimento dell'opera e della prestazione del servizio;
- la segnalazione preventiva all'Ente appaltante di variazioni dell'importo originario dei lavori derivanti da qualsiasi causa, conformemente all'art.56 del presente regolamento;
- disporre, anche d'intesa con il funzionario designato dall'Ente appaltante, sospensioni e proroghe dei lavori;
- in accordo con il progettista, accertare eventuali varianti in corso d'opera e rilasciare autorizzazioni a procedere, conformemente all'art.56 del presente regolamento;
- accertare la perfetta corrispondenza delle opere con l'oggetto dell'appalto, rilevandone eventuali difformità e, ove ritenute tollerabili, procedendo alla valutazione del danno subito dall'Ente appaltante ed all'addebito dei relativi oneri all'appaltatore;
- tenere il manuale del direttore dei lavori e gli altri registri previsti dal presente Regolamento;
- disporre gli stati di avanzamento e di saldo dei lavori;
- • proporre i nuovi prezzi previa presentazione di analisi particolareggiate;
- • ottemperare ad ogni altro obbligo previsto dai capitolati e dalle norme vigenti, ivi compresa la redazione della modulistica per la richiesta d'inizio e fine lavori;
- il rispetto e l'applicazione delle norme vigenti sulla sicurezza e l'igiene sul



- lavoro per quanto di sua competenza.
- predisporre tutta la documentazione necessaria al collaudo con un'eventuale relazione accompagnatoria;
 - collaborare con il collaudatore nelle operazioni di accertamento per le quali viene richiesta la sua presenza e controfirmare il certificato di collaudo;

Art.52

(Ordini di servizio)

L'Ente appaltante ed il direttore dei lavori hanno la facoltà di emettere ordini di servizio e di prescrivere norme relative alla esecuzione delle opere alle quali l'impresa appaltatrice deve assolutamente attenersi.

Contro gli ordini di servizio l'appaltatore può sollevare motivata riserva.

Ove le parti non concordino sui disposti, l'appaltatore è obbligato in ogni caso alla loro osservanza, purché non in contrasto con disposizioni di legge.

Art.53

(Termini di esecuzione)

I termini di esecuzione delle opere pubbliche sono stabiliti nel contratto d'appalto.

Nel caso non sia stato concordato un termine per l'inizio dell'esecuzione, il committente è tenuto a fornire all'appaltatore l'indicazione della data. L'appaltatore deve iniziare entro i 10 giorni lavorativi dall'invito del committente e darne comunicazione al committente.

In caso di ritardo, imputabile all'appaltatore, nella esecuzione dei lavori questi è tenuto a risarcire l'Ente appaltante nei termini del contratto o del capitolato speciale d'appalto.

L'importo delle spese di assistenza ai lavori e della penale è trattenuto sul prezzo dei lavori.

E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare al direttore dei lavori, a mezzo lettera raccomandata, la data da lui prevista per l'ultimazione dei lavori; il direttore dei lavori è tenuto a verificare che in tale data le opere siano completate e redigere apposito verbale di ultimazione lavori in contraddittorio con l'appaltatore.

Art.54

(Sospensione e proroga dei lavori)

Se l'appaltatore ritiene di essere impedito nel regolare svolgimento della prestazione, deve immediatamente informare per iscritto il committente.

Nel caso ometta tale segnalazione, avrà diritto a far valere le ragioni solo se il committente sarà stato formalmente messo a corrente dei fatti e delle loro conseguenze.

I termini di esecuzione vengono prorogati se l'impedimento è determinato: a) da una circostanza causata dal committente stesso, b) da cause di forza maggiore, condizioni climatiche particolarmente avverse o da altre circostanze che l'appaltatore non può evitare.

L'appaltatore deve compiere tutto quanto gli è possibile, nei limiti del ragionevole, per far proseguire i lavori.

Non appena cessate le cause che hanno determinato la sospensione, l'appaltatore è tenuto a riprendere senza indugio i lavori, dandone comunicazione al direttore dei lavori.



Dette sospensioni sono documentate dal direttore dei lavori in appositi verbali controfirmati dall'appaltatore e sottoscritti dall'Ente appaltante i quali vengono allegati ai documenti contabili, in quanto le sospensioni vanno computate nel determinare il nuovo tempo utile per l'ultimazione dei lavori.

Nel caso in cui l'esecuzione dovesse essere interrotta per un periodo presumibilmente lungo, senza che l'impossibilità di eseguire la prestazione diventi costante, si deve provvedere a liquidare le prestazioni al momento eseguite in base ai prezzi contrattuali e inoltre a compensare i costi riferiti alla parte non ancora eseguita e che l'appaltatore ha già sostenuto.

In ogni caso l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese di guardania per tutto il periodo della sospensione, in quanto conserva per tutto il periodo della sospensione la responsabilità del cantiere.

Se il periodo della sospensione ha una durata superiore a 3 mesi, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto al termine di detto periodo, formalizzandolo per iscritto.

Se l'appaltatore non è responsabile per l'interruzione, devono essere rimborsati anche i costi per lo sgombero del cantiere, quando questi non siano già ricompresi nel compenso relativo alle prestazioni già eseguite.

Qualora l'appaltatore non fosse in condizioni di ultimare l'appalto nei termini stabiliti per cause che esulano dalla propria responsabilità, avrà la facoltà di avanzare una richiesta motivata di proroga prima della scadenza dei termini.

La maggiore durata dei lavori, concessa la proroga, non potrà costituire diritto a compenso per l'appaltatore.

Art.55

(Contabilità dei lavori)

Le operazioni di accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto potranno essere effettuate utilizzando i documenti di seguito elencati, sia impiegando le ordinarie procedure manuali, sia introducendo appositi supporti e procedure informatiche.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di individuare la soluzione più adeguata da introdurre nel capitolato speciale relativamente all'opera da eseguire, come meglio puntualizzato anche nei regolamenti interni.

I documenti da utilizzarsi sono i seguenti:

1. manuale del direttore dei lavori;
2. giornale dei lavori;
3. libretti delle misure e delle provviste;
4. registro di contabilità;
5. sommario del registro di contabilità;
6. stati di avanzamento dei lavori;
7. certificati per il pagamento delle rate di acconto e del conto finale.

Il manuale del direttore dei lavori annota tutti gli elementi necessari per verificare l'andamento tecnico-economico dei lavori. In esso il direttore dei lavori dovrà annotare in particolare gli ordini di servizio, i nuovi prezzi, le sospensioni e le riprese dei lavori, le eventuali contestazioni, qualsiasi modificazione al progetto e/o documenti contrattuali.

Il giornale dei lavori, compilato dal capo cantiere, riporta quotidianamente il progredire delle opere, il numero e la qualifica degli addetti al cantiere, i principali mezzi d'opera impiegati, i principali avvenimenti relativi ai lavori.

Il libretto delle misure dei lavori e delle provviste, compilato dal direttore dei lavori, segue cronologicamente l'andamento e la progressione dei lavori; tutti i dati, i rilievi e le note necessarie all'accertamento qualitativo e quantitativo dei



lavori e delle somministrazioni vi saranno riportati in contraddittorio con l'appaltatore. Qualora l'appaltatore, mediante la chiusura anticipata di scavi, vani od altro, impedisse la misurazione delle opere, dovrà sopportare le spese necessarie per rimetterle in luce. I singoli libretti e le relative pagine dovranno avere una numerazione progressiva e sulla copertina dovranno essere indicati l'oggetto dell'appalto ed il nominativo dell'appaltatore, oltre al numero delle pagine ed al nominativo della persona incaricata della sua compilazione.

I rilevamenti dovranno essere effettuati contestualmente con l'appaltatore, che dovrà firmare ogni annotazione. In caso di rifiuto, il direttore dei lavori procederà automaticamente sia ai rilievi che alle annotazioni.

Nelle compilazioni manuali non sono ammesse cancellature che coprano quanto scritto né abrasioni.

Ciascuna annotazione dovrà essere preceduta da un numero progressivo, dalla data del rilevamento, dal numero dell'articolo riferito all'elenco prezzi ed i dati dovranno essere collocati in apposite colonne.

I libretti potranno essere integrati da allegati (verbali di pesatura, grafici...). Ciascuno di questi allegati dovrà riportare il numero e la pagina del libretto al quale si riferisce, la data di compilazione e la firma della persona incaricata della compilazione, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

Il registro di contabilità riporta, classificandole, le singole misure dei lavori, le note relative alle opere eseguite, come risultanti dai libretti delle misure e delle provviste.

Le modalità di tenuta sono equiparate a quelle precedentemente indicate per il libretto delle misure.

Ogni partita di lavoro indicata nel registro di contabilità dovrà contenere i riferimenti per la sua inequivocabile individuazione nel libretto delle misure.

Ciascuna partita sarà preceduta da un numero progressivo, il numero dell'articolo riferito all'elenco prezzi, la data di trascrizione, la descrizione sommaria della partita, i fattori, l'unità di misura, i prodotti, il prezzo unitario riferito all'elenco, l'importo ed ogni altro elemento che il direttore dei lavori o persona incaricata di redigere la contabilità riterrà opportuno.

Al termine di ogni trascrizione, il direttore dei lavori dovrà invitare l'appaltatore a sottoscrivere il registro, facendo seguire la propria firma.

Quando l'importo dei lavori che può essere liquidato raggiunge, al netto dello sconto percentuale di contratto, l'ammontare della rata prevista per il pagamento in acconto, si chiude ogni volta il registro con l'indicazione della data, dell'ammontare e con la firma del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

Sul registro si dà atto dell'emissione del pagamento in acconto, riportando data ed importo netto. Si riapre quindi il registro riportando sempre gli importi liquidati e quelli netti pagati per ottenere, alla fine dei lavori, l'importo complessivo lordo e l'importo totale netto pagato.

L'appaltatore non potrà mai rifiutarsi di firmare il registro, ma vi potrà inserire tutte le riserve che riterrà opportune e che sarà tenuto ad esplicitare entro 15 giorni dall'eventuale firma con riserva. Le riserve che non saranno esplicitate nei termini suddetti saranno considerate decadute.

Il direttore dei lavori o persona incaricata di redigere la contabilità possono fare delle controriserve.

La firma dell'appaltatore senza riserve determina l'accettazione definitiva della contabilità alla quale è riferita.

L'iscrizione di una nuova riserva può essere riferita solo alla partita dei lavori successiva alla firma precedente.

Il sommario del registro di contabilità annota ogni partita del registro di contabilità, classificandola, secondo il relativo articolo in elenco, in apposite



caselle. Ciascuna casella è composta da due colonne, una per le quantità ed una per gli importi; sulla testata dovrà essere riportato il titolo del lavoro, il numero dell'articolo, l'unità di misura ed il prezzo unitario.

Ad ogni emissione di certificato di pagamento verrà tracciata una linea continua a chiusura delle caselle; sarà indicato anche il numero progressivo del certificato.

La compilazione può tuttavia essere omessa ove l'opera da contabilizzare comprenda un numero esiguo di categorie di lavori.

Lo stato di avanzamento dei lavori sarà estrapolato dal registro di contabilità ogni qualvolta l'importo delle opere eseguite raggiunga la somma della quota minima determinata nel contratto di appalto; sulla base di tale stato di avanzamento verrà emesso il relativo certificato di pagamento.

Nello stato di avanzamento dovranno essere riassunte tutte le opere e le somministrazioni effettuate dall'inizio dell'appalto, ricavandole dal sommario o dal registro di contabilità. Ad esso dovranno essere allegati copie di eventuali nuovi prezzi.

Lo stato di avanzamento dovrà essere firmato dal direttore dei lavori e, se del caso, da persona incaricata della contabilità.

I certificati per il pagamento delle rate d'acconto e del conto finale. A seguito della compilazione dello stato d'avanzamento, l'Ente appaltante dovrà emettere il relativo certificato di pagamento, se previsto in contratto il pagamento in rate d'acconto, entro il termine massimo di 90 giorni consecutivi dalla data del maturato. In questo documento dovranno essere effettuate le ritenute di garanzia di cui all'art.39 che, a partire dall'importo lordo, determineranno l'importo netto da corrispondere all'impresa.

Le anticipazioni sui materiali vengono detratte in occasione della contabilizzazione delle opere per le quali sono stati effettivamente utilizzati.

I pagamenti in acconto non hanno alcuna influenza sulla responsabilità e sulla garanzia di evizione dell'appaltatore; non sono in alcun modo da considerarsi come accettazioni parziali della prestazione globale.

Entro 30 giorni consecutivi dal certificato di collaudo con esito positivo o dalle verifiche tecniche favorevoli, il direttore dei lavori procederà alla compilazione del conto finale. Questo documento dovrà essere inoltrato al responsabile dell'Ente appaltante, il quale dopo averlo esaminato ed eventualmente rettificato, inviterà l'appaltatore a sottoscriverlo.

Quest'ultimo dovrà richiamarvi le riserve scritte nel registro di contabilità, pena la loro decadenza. Scaduto il termine prefissato per la sottoscrizione, senza che l'appaltatore abbia firmato (escluse cause di forza maggiore), il conto finale s'intende integralmente accettato.

Al conto finale dovranno essere allegati tutti i documenti inerenti l'appalto, ivi compresa copia dell'approvazione del progetto, tutta la documentazione contabile elencata, copia del contratto, tutti i verbali, gli ordini di servizio e la fattura finale dell'appaltatore.

L'accettazione senza riserve del pagamento a saldo esclude ogni possibilità di successive rivendicazioni da parte dell'appaltatore.

Eventuali penali per il ritardo nei pagamenti saranno disposte nel capitolato d'appalto.

Art.56

(Scostamenti dalle previsioni di spesa originarie)

Gli scostamenti dalle previsioni originarie potranno essere richiesti dal progettista e dal direttore dei lavori e deliberati dagli organismi previsti all'art.8



della legge quadro:

- se lo scostamento è inferiore o uguale al 7,5%, potrà essere deliberato con presentazione di perizia e contabilità finale;
- se lo scostamento è compreso fra il 7,5% ed il 20%, dovrà essere deliberato preventivamente con presentazione di perizia;
- se lo scostamento è superiore al 20%, potrà essere deliberata l'opportunità di un nuovo appalto.

Art.57

(Il collaudo)

Fermo restando quanto previsto dalla Legge n.46 del 7 maggio 1984, dall'art.12 della Legge Quadro e dagli artt.208 e 209 della legge n.87 del 18 luglio 1995, è fatto obbligo per tutti i lavori ed i servizi eseguiti a mezzo d'appalto, i cui importi superino £. 800.000.000, effettuare il collaudo in conformità al disposto dei relativi capitolati.

Il collaudo deve essere concluso entro 180 giorni consecutivi dalla data di ultimazione dei lavori.

Nel caso di lavori complessi o di particolare natura il capitolato speciale può prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore a 360 giorni consecutivi dalla data di ultimazione dei lavori.

Art.58

(Finalità del collaudo)

Il collaudo si prefigge una serie di verifiche tra le quali:

- a) l'esecuzione dell'opera a regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed in conformità al contratto e alle varianti regolarmente approvate;
- b) la corrispondenza dei materiali impiegati o forniti con quelli ordinati.

Art.59

(Nomina del collaudatore)

La nomina del collaudatore spetta alla Segreteria di Stato competente per l'appalto in oggetto, sentito l'Ente appaltante, e nel rispetto delle competenze professionali.

Il collaudo può essere affidato ad un numero massimo di tre tecnici (Commissione Collaudatrice) di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori e alla loro complessità.

La nomina può essere fatta anche in corso d'opera su richiesta dell'Ente appaltante e comunque entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Il collaudatore o i componenti della Commissione collaudatrice non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo.

Art.60

(Oneri dell'appaltatore per il collaudo)

L'appaltatore deve mettere a disposizione del collaudatore manodopera, materiali e mezzi necessari per effettuare tutte le verifiche disposte ad insindacabile giudizio del collaudatore stesso; gli oneri conseguenti sono a carico dell'appaltatore.

Le parti sono tenute a firmare il certificato di collaudo entro venti giorni



dalla comunicazione dell'avvenuto collaudo, la firma può essere apposta con riserva, la quale deve essere esplicitata entro quindici giorni, pena la decadenza.

Il collaudatore verifica quanto contenuto nell'esplicitazione delle riserve e risponde all'appaltatore entro 30 giorni.

Qualora l'appaltatore si rifiutasse di firmare il certificato di collaudo nel termine fissato, si considererà definitivamente accettato.

Art.61

(Facoltà del collaudatore)

Il collaudatore è tenuto a redigere verbali in forma scritta dai quali risultino le osservazioni che riterrà opportuno formulare.

Nel verbale vanno indicate eventuali riserve su vizi dei quali si è a conoscenza o su penali o su inadempienze contrattuali come anche eventuali obiezioni dell'appaltatore.

Ad ognuno dei contraenti spetta una copia del verbale.

Il collaudatore prende atto di quanto riportato dal direttore dei lavori nella eventuale relazione segreta e risponde alle riserve regolarmente esplicitate dall'appaltatore.

Entro 180 giorni consecutivi dalla data del verbale di ultimazione lavori il collaudatore emette il certificato di collaudo da cui emerge se e a quali condizioni sono collaudabili i lavori, quali sono i difetti e le carenze, determinando in ogni caso le somme spettanti all'appaltatore, giudicando sulle controversie, riserve e contestazioni.

Art.62

(Esecuzione d'ufficio)

L'esecuzione d'ufficio è ammessa quando, per i difetti emersi dal certificato di collaudo, per grave negligenza o contravvenzione agli obblighi contrattuali, l'appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera.

L'Ente appaltante provvede all'esecuzione degli ulteriori lavori necessari od in economia o mediante altro appalto.

Art.63

(Regolamenti interni)

E' consentito agli Enti appaltanti approntare, per esclusivo uso interno, regolamenti per disciplinare l'attività negoziale.

I regolamenti interni, approvati dal Congresso di Stato, non dovranno in alcuna parte contrastare con la legge quadro e con il presente regolamento.

Art.64¹⁵

¹⁵ **Testo originario (Decreto n.10/2000):**

Art.64

(Norma transitoria)

Al fine di consentire agli Enti appaltanti di redigere, conformemente all'art.9 del presente Regolamento, i nuovi registri delle imprese che possono partecipare alle gare d'appalto, verranno utilizzati i registri in possesso degli Enti stessi fino al 31 dicembre 2000. Le richieste di iscrizione ai nuovi registri di cui agli artt.8 e 9 del presente Regolamento dovranno essere presentate agli Enti interessati entro e non oltre il 31 luglio 2000.

Al suo fine di consentire agli Enti appaltanti di redigere, conformemente all'art.9 del presente Regolamento, i nuovi registri delle imprese che possono partecipare alle gare



(Norma transitoria)

Al fine di consentire la redazione del registro, conformemente all'art.9 del presente Regolamento verranno utilizzati i registri in possesso degli Enti stessi fino alla istituzione del registro delle imprese, che dovrà avvenire con il provvedimento di cui all'articolo 8 entro il 31 marzo 2002.

E' consentita, in regime transitorio, la iscrizione di nuove imprese nei registri in possesso degli enti.

d'appalto, verranno utilizzati i registri in possesso degli Enti stessi fino al 31 dicembre 2001.

Le richieste di iscrizione ai nuovi registri di cui agli artt.8 e 9 del presente Regolamento dovranno essere presentate agli Enti interessati entro e non oltre il 31 ottobre 2001.

Modifiche legislative

Decreto n.62/2000, Articolo 4

Art.4

L'articolo 64 del Decreto 20 gennaio 2000 n.10 è così sostituito:

Al suo fine di consentire agli Enti appaltanti di redigere, conformemente all'art.9 del presente Regolamento, i nuovi registri delle imprese che possono partecipare alle gare d'appalto, verranno utilizzati i registri in possesso degli Enti stessi fino al 31 dicembre 2001.

Le richieste di iscrizione ai nuovi registri di cui agli artt.8 e 9 del presente Regolamento dovranno essere presentate agli Enti interessati entro e non oltre il 31 ottobre 2001.

Decreto n.100/2001, Articolo 4

Art.4

L'articolo 64 del Decreto 20 gennaio 2000 n.10 è così sostituito:

"Art.64

Al fine di consentire la redazione del registro, conformemente all'art.9 del presente Regolamento verranno utilizzati i registri in possesso degli Enti stessi fino alla istituzione del registro delle imprese, che dovrà avvenire con il provvedimento di cui all'articolo 8 entro il 31 marzo 2002.

E' consentita, in regime transitorio, la iscrizione di nuove imprese nei registri in possesso degli enti."



ALTRE NORME

DECRETO DELEGATO 15 GIUGNO 2011 N.97

NORME PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE ED INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E DISCIPLINA DELLA FINANZA DI PROGETTO

CAPO I

Art. 1

1. Il presente decreto delegato, in attuazione della delega di cui agli articoli 88 e 89, comma terzo della Legge 22 dicembre 2010 n.194, persegue i seguenti obiettivi:

- a) garantire la trasparenza e la concorrenzialità nei procedimenti di conferimento di incarichi professionali per la progettazione di opere ed infrastrutture pubbliche, anche al fine di elevare la qualità progettuale delle opere maggiormente rilevanti;
- b) disciplinare l'istituto della finanza di progetto introdotto nell'ordinamento dall'articolo 89, comma secondo della Legge n.194/2010;
- c) individuare modalità semplificate di conferimento di commesse ed appalti da parte dello Stato e degli Enti Pubblici volte, in particolare, a ridurre i tempi della fornitura di materiali e dell'esecuzione di interventi manutentivi su immobili pubblici o destinati ad uso pubblico.

Art. 4

1. In relazione alle prestazioni professionali effettuate in favore dell'Ecc.ma Camera e consistenti, in particolare, nella redazione di relazioni geologiche, nell'elaborazione di progetti edilizi ed urbanistici, nella direzione lavori, nel coordinamento della sicurezza, nella predisposizione di screening, studi di impatto ambientale e relazione di qualificazione e riqualificazione energetica ed impiantistica, il Congresso di Stato ha facoltà di stabilire, mediante propria delibera e sentiti gli ordini e collegi professionali, riduzioni da applicarsi sui tariffari professionali.

CAPO II

Art. 7

1. Qualora lo studio di fattibilità di cui all'articolo 5, comma 6 del Decreto n.10/2000 come modificato dal precedente articolo 2, sia posto, ai sensi del successivo articolo 14, a base di gara, si compone dei seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione dell'Amministrazione o dell'Ente Pubblico appaltante, anche con riferimento all'articolazione, alla tipologia ed alla dimensione dei lavori da realizzare:

a) relazione illustrativa generale contenente:

1. l'inquadramento territoriale e socio-economico dell'area oggetto dell'intervento:

1.1. corografia, stralcio del piano regolatore generale, verifica della



- compatibilità con gli strumenti urbanistici;
 - 1.2. analisi dell'impatto socio-economico con riferimento al contesto produttivo e commerciale esistenti;
 - 2. l'analisi della domanda e dell'offerta attuale e di previsione con riferimento:
 - 2.1. al bacino d'utenza;
 - 2.2. alla stima dei bisogni dell'utenza mediante utilizzo di parametri fisici riferiti alla specifica tipologia dell'intervento, quali i flussi di traffico e il numero di accessi;
 - 2.3. all'individuazione, in termini quantitativi e di gradimento, dell'offerta attuale e di quella prevista nei medesimi settori dell'intervento;
 - 3. l'analisi delle alternative progettuali:
 - 3.1. individuazione delle alternative progettuali dal punto di vista delle scelte tecnologiche, organizzative e finanziarie;
 - 3.2. matrice delle alternative progettuali;
 - 4. lo studio dell'impatto ambientale riferito alla soluzione progettuale individuata e alle possibili soluzioni alternative:
 - 4.1. analisi sommaria degli aspetti geologici, geotecnici, idraulici, idrogeologici, desunti dalle cartografie disponibili o da interventi già realizzati ricadenti nella zona;
 - 4.2. verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall'intervento;
- b) relazione tecnica contenente:
- 1. le caratteristiche funzionali e tecniche dei lavori da realizzare;
 - 2. la descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della compatibilità paesaggistica dell'intervento, dei requisiti dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l'intervento si inserisce nonché delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale, i valori culturali e paesaggistici;
 - 3. l'analisi sommaria delle tecniche costruttive e indicazione delle norme tecniche da applicare;
 - 4. il cronoprogramma;
 - 5. la stima sommaria dell'intervento con l'individuazione delle categorie delle lavorazioni e dei relativi importi, determinati mediante l'applicazione delle quote di incidenza delle corrispondenti lavorazioni rispetto al costo complessivo;
- c) elaborati progettuali stabiliti dall'Amministrazione o dall'Ente Pubblico appaltante;
- d) elaborato tecnico-economico contenente:
- 1. la verifica della possibilità di realizzazione mediante concessione;
 - 2. analisi della fattibilità finanziaria con riferimento ai costi ed ai ricavi relativi alla fase di costruzione e, nel caso di concessione, alla fase di gestione;
 - 3. analisi della fattibilità economica e sociale con riferimento al rapporto costi-benefici;
 - 4. schema di sistema tariffario, nel caso di concessione;
 - 5. elementi essenziali dello schema di contratto.

Art. 8

- 1. Possono presentare gli studi di fattibilità, i soggetti iscritti nel Registro di cui agli articoli 8 e 9 del Decreto n.10/2000 e successive modificazioni, i liberi professionisti, le società fra professionisti di cui all'articolo 3 del Decreto Delegato 24 febbraio 2011 n.46, le società di ingegneria che eseguono ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-



economica o studi di impatto ambientale. Sino all'istituzione del Registro di cui gli articoli 8 e 9 del Decreto n.10/2000 e successive modificazioni, gli studi di fattibilità possono essere presentati dai soggetti iscritti nei Registri tenuti dai singoli Enti Pubblici.

2. Possono, altresì, presentare gli studi di fattibilità i soggetti che svolgano in via professionale le attività di cui all'articolo 9, comma 2, nonché soggetti che svolgano attività tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività che dimostrino di avere adeguata esperienza nella realizzazione di interventi aventi natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta.

3. I soggetti che hanno presentato uno studio di fattibilità possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara o all'invio della lettera di invito, purché tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la partecipazione alla procedura. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validità della proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la partecipazione alla procedura.

4. Al fine di ottenere l'affidamento della concessione, il proponente, al momento dell'indizione delle procedure di gara deve comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, i requisiti previsti dall'articolo 9.

5. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalla stessa perseguiti, può presentare studi di fattibilità ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici, ferma restando la propria autonomia decisionale.

Art. 9

1. Alla procedura di concessione di lavori pubblici con finanza di progetto sono ammessi i soggetti iscritti nel Registro di cui gli articoli 8 e 9 del Decreto n.10/2000 e successive modificazioni associati o consorziati con enti finanziatori o con enti gestori di servizi che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 9, comma settimo del precitato Decreto n.10/2000. Sino all'istituzione del Registro di cui gli articoli 8 e 9 del Decreto n.10/2000 e successive modificazioni, gli studi di fattibilità possono essere presentati dai soggetti iscritti nei Registri tenuti dai singoli Enti Pubblici.

2. Ai fini di cui al comma 1 per enti finanziatori si intendono gli enti che esercitano, da sole od unitamente ad altre, le attività riservate di cui alla lettera A), alla lettera B) ed alla lettera G) dell'Allegato 1 della Legge 17 novembre 2005 n.165 nonché le fondazioni bancarie.

3. Il bando di gara o la lettera di invito stabilisce i requisiti economico-finanziari e gestionali necessari per la partecipazione alla procedura nonché gli eventuali ulteriori requisiti tecnici ed organizzativi richiesti alle imprese esecutrici.

4. In particolare, il bando di gara o la lettera di invito stabilisce quali requisiti di partecipazione alla gara:

a) un fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando o all'invio della lettera di invito non inferiore ad una determinata percentuale dell'investimento previsto per l'intervento;

b) un capitale sociale o patrimonio netto non inferiore ad una determinata percentuale dell'investimento previsto per l'intervento.

5. Il bando di gara o la lettera di invito può, inoltre, stabilire quale ulteriore



requisito di partecipazione alla procedura, lo svolgimento di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore ad una determinata percentuale dell'investimento previsto per l'intervento medesimo.

6. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti stabiliti nel bando di gara o nella lettera di invito devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento posseda una determinata percentuale dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 4.

7. Qualora, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), sia necessario apportare modifiche al progetto presentato dal promotore ai fini dell'approvazione dello stesso, il promotore, ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di apportare le modifiche, devono possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di gara o dalla lettera di invito, necessari per l'esecuzione del progetto.

8. E' fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, comma nono del Decreto n.10/2000 e successive modificazioni.

Art. 10

1. Le modalità di scelta del concessionario sono l'asta pubblica di cui all'articolo 15 del Decreto n.10/2000 e la licitazione privata di cui all'articolo 16 del predetto decreto.

2. Il bando o la lettera di invito contiene, in quanto compatibili con le caratteristiche della concessione di lavori pubblici mediante finanza di progetto, gli elementi di cui agli articoli 17, 20 e 21 del Decreto n.10/2000 e successive modificazioni, oltre allo studio di fattibilità di cui al superiore articolo 7. Il bando o la lettera di invito specifica, inoltre:

- a) che l'Amministrazione o l'Ente Pubblico appaltante ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto di apportare al progetto preliminare, da esso presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto e che in tal caso la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;
- b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto preliminare, l'Amministrazione o l'Ente Pubblico appaltante ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso;
- c) i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte;
- d) l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei;
- e) ogni eventuale ulteriore elemento utile alla definizione dei termini e condizioni della concessione dell'opera pubblica;
- f) l'eventuale previsione di un prezzo secondo quanto previsto all'articolo 14 del Decreto n.10/2000 e successive modificazioni.

Art. 11

1. Il bando o la lettera di invito relativi alla procedura di concessione di lavori



pubblici mediante finanza di progetto, prevede che l'aggiudicatario abbia la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni nominativa o a responsabilità limitata, anche consortile.

2. Il bando o la lettera di invito indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società e può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.

3. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

4. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione; tale subentro non costituisce cessione di contratto e la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'Amministrazione o l'Ente Pubblico concedente.

5. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società di cui al comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei necessari requisiti.

6. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera, i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti dell'Amministrazione o dell'Ente Pubblico appaltante per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire all'Amministrazione o all'Ente Pubblico appaltante garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera.

7. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per l'eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che, nel caso in cui la procedura di aggiudicazione prevedesse particolari requisiti per i concorrenti, i concorrenti aggiudicatari sono tenuti a partecipare alla società ed a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti previsti in sede di procedimento di aggiudicazione possono, tuttavia, avvenire in qualsiasi momento.

Art. 12

1. Le offerte sono formulate secondo quanto previsto all'articolo 26 del Decreto n.10/2000 ad esclusione dei commi secondo ed ottavo, e contengono la documentazione richiesta dal bando o dalla lettera di invito e, in particolare, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto asseverato dall'ente finanziatore nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.

2. Il piano economico finanziario prevede la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione, anche stabilendo un corrispettivo per tale valore residuo.

3. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara.



4. L'asseverazione del piano economico-finanziario presentato dal concorrente consiste nella valutazione degli elementi economici e finanziari, quali costi e ricavi del progetto e composizione delle fonti di finanziamento, nella verifica della capacità del piano di generare flussi di cassa positivi e della congruenza dei dati con la bozza di convenzione.

5. La valutazione economica e finanziaria di cui al comma 4 deve avvenire almeno sui seguenti elementi, desunti dalla documentazione messa a disposizione ai fini dell'asseverazione:

- a) prezzo che il concorrente intende chiedere all'Amministrazione o all'Ente Pubblico concedente;
- b) prezzo che il concorrente intende corrispondere all'Amministrazione o all'Ente Pubblico concedente per la costituzione o il trasferimento dei diritti;
- c) canone che il concorrente intende corrispondere all'Amministrazione o all'Ente Pubblico concedente;
- d) tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione;
- e) durata prevista della concessione;
- f) struttura finanziaria dell'operazione, comprensiva dell'analisi dei profili di bancabilità dell'operazione in relazione al debito indicato nel piano economico-finanziario;
- g) costi, ricavi e conseguenti flussi di cassa generati dal progetto con riferimento alle tariffe.

6. Le offerte sono corredate dalla cauzione provvisoria di cui all'articolo 27 del Decreto n.10/2000 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando o dalla lettera di invito in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara.

Art. 13

1. Per quanto concerne i termini di apertura, l'esame e la valutazione delle offerte si osservano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 28, 29, 30, 31 del Decreto n.10/2000.

2. L'Amministrazione o l'Ente Pubblico appaltante valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata mediante l'esame degli aspetti relativi al rapporto qualità-prezzo del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano ed al contenuto della bozza di convenzione.

3. I criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto ed alle caratteristiche del contratto, sono adeguatamente pubblicizzati nel bando o nella lettera di invito ai sensi dell'articolo 11, comma quarto del Decreto n.10/2000. Tali criteri, oltre a quelli previsti dall'articolo 11, comma terzo del Decreto n.10/2000, sono, a titolo esemplificativo:

- a) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali;
- b) la redditività;
- c) i tempi di elaborazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo;
- d) il servizio successivo alla vendita;
- e) l'assistenza tecnica;
- f) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
- g) la sicurezza di approvvigionamento;
- h) la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello ed i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.

4. Il bando o la lettera di invito precisa la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico



determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato.

5. L'Amministrazione o l'Ente Pubblico appaltante, quando ritenga la ponderazione di cui al comma 4 impossibile per ragioni dimostrabili, indica nel bando di gara o nella lettera di invito, l'ordine decrescente di importanza dei criteri.

6. Il bando o la lettera di invito per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. Ove l'Amministrazione o l'Ente Pubblico appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti, affidando ad essi l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni.

7. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, l'Amministrazione o l'Ente Pubblico appaltante utilizza metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.

Art. 14

1. Il procedimento per l'affidamento di opere e infrastrutture pubbliche mediante concessione dei lavori con finanza di progetto è quello definito nei commi successivi.

2. L'Amministrazione o l'Ente Pubblico appaltante:

a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando o nella lettera di invito;

b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta. La nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;

c) sottopone il progetto preliminare alla Commissione per le Politiche Territoriali che provvede ad approvarlo o a dettare prescrizioni volte a modificare il progetto medesimo. In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;

d) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso;

e) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula del contratto di concessione.

3. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore ovvero del diverso concorrente aggiudicatario.

4. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara ai sensi dell'articolo 12, comma 3.

5. L'Amministrazione o l'Ente Pubblico appaltante, ferme restando le disposizioni contenute nel bando o nella lettera di invito, può, in alternativa a quanto prescritto dal comma 1, procedere come segue:



- a) pubblicare un bando o inviare una lettera di invito, precisando che la procedura non comporta l'aggiudicazione al promotore prescelto, ma l'attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito al migliore offerente individuato con le modalità di cui alle successive lettere del presente comma, ove il promotore prescelto intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa;
 - b) provvedere alla approvazione del progetto preliminare;
 - c) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato e le condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa;
 - d) ove non siano state presentate offerte valutate economicamente più vantaggiose rispetto a quella del promotore, il contratto è aggiudicato a quest'ultimo;
 - e) ove siano state presentate una o più offerte valutate economicamente più vantaggiose di quella del promotore posta a base di gara, quest'ultimo può, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione o dell'Ente Pubblico appaltante, adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il contratto. In questo caso l'Amministrazione o l'Ente Pubblico appaltante rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui all'articolo 12, comma 3;
 - f) ove il promotore non adegui nel termine indicato alla precedente lettera e) la propria proposta a quella del miglior offerente individuato in gara, quest'ultimo è aggiudicatario del contratto e l'Amministrazione o l'Ente Pubblico appaltante rimborsa al promotore, a spese dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima di cui all'articolo 12, comma 3.
6. Qualora l'Amministrazione o l'Ente Pubblico appaltante si avvalga delle disposizioni del comma 5, non si applicano il comma 2, lettere d), e) ed i commi 3 e 4.

Art. 15

1. L'Amministrazione o l'Ente pubblico appaltante ha facoltà, nell'ambito del procedimento di affidamento di cui all'articolo 14, di:
 - a) imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi, appalti corrispondenti ad una percentuale non inferiore al 30% del valore globale dei lavori oggetto della concessione. Tale aliquota minima deve figurare nel bando o nella lettera di invito e nel contratto di concessione di cui all'articolo 18. Il bando o la lettera di invito fa salva la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale;
 - b) invitare i candidati a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione, che intendono appaltare a terzi.

Art. 16

1. Per quanto riguarda la revoca e l'annullamento della gara, il periodo e le formalità per l'aggiudicazione si osservano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 32, 33, 34 e 35 del Decreto n.10/2000.

Art. 17

1. Oltre alle cauzioni definitiva e decennale di cui all'articolo 38 del Decreto n.10/2000 come modificato dal successivo articolo 25 ed alla polizza assicurativa



di cui all'articolo 40 del predetto decreto, il concessionario è tenuto a presentare, dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, una cauzione nella forma della fideiussione bancaria a prima richiesta a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale e consente all'Amministrazione o all'Ente pubblico concedente di risolvere automaticamente il contratto.

Art. 18

1. La stipulazione del contratto di concessione con l'aggiudicatario o con la società di progetto di cui all'articolo 11 e la registrazione del contratto avvengono secondo quanto previsto rispettivamente dall'articolo 41, commi primo, secondo, terzo e settimo e dall'articolo 42 del Decreto n.10/2000.

2. In materia di obblighi amministrativi e fiscali per concessionari esteri si osservano le disposizioni di cui all'articolo 43 del Decreto n.10/2000 nonché le prescrizioni dettate dalla Legge 17 settembre 1999 n.96 e successive modificazioni in materia di aggiudicazione di appalti pubblici in favore di imprese con sede in paesi esteri.

3. Il contratto indica in maniera esauriente tutti gli elementi per determinare le obbligazioni a carico del concessionario e la natura ed entità della prestazione. Il contratto disciplina, in particolare, le caratteristiche tecniche e qualitative dell'opera, i tempi di esecuzione della progettazione definitiva ed esecutiva e di realizzazione dell'opera, le penali per il ritardo nell'ultimazione dell'opera, le eventuali prestazioni accessorie, le condizioni e gli aspetti economico-gestionali della concessione, le modalità di gestione del servizio, l'eventuale prezzo. Il contratto indica, altresì, il nominativo della persona autorizzata alla firma del contratto e dei responsabili tecnici ed amministrativi del concessionario.

4. Al contratto sono allegati, a formarne parte integrante, i documenti di gara nonché l'ulteriore documentazione atta a definire esaurientemente l'oggetto ed i termini dello stesso.

5. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'Amministrazione o dall'Ente pubblico appaltante a detti presupposti o condizioni di base, nonché l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga dell'originario termine di scadenza delle concessioni; nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione del piano è effettuata a favore del concedente.

6. In mancanza della revisione di cui al comma 5, il concessionario ha facoltà di recedere dal contratto.

Art. 19

1. L'Amministrazione o l'Ente pubblico appaltante ha facoltà di affidare direttamente al concessionario i lavori complementari che non figurino nel progetto e nel contratto iniziale e che sono divenuti necessari, a seguito di una



circostanza imprevista, per l'esecuzione dell'opera quale ivi descritta, nelle seguenti ipotesi alternative:

- a) quando i lavori complementari non possono essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto iniziale senza gravi inconvenienti per la stazione appaltante;
 - b) quando i lavori, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento.
2. In ogni caso l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non deve superare il 50% dell'importo dell'opera iniziale oggetto della concessione.

Art. 20

1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:
 - a) il valore delle opere realizzate maggiorato degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
 - b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
 - c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.
2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
3. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi 1 e 2.

Art. 21

1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che sarà accettata dal concedente a condizione che:
 - a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;
 - b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2.
2. La designazione di cui al comma 1 interviene entro il termine individuato nel contratto o, in mancanza, assegnato dall'Amministrazione o dall'Ente pubblico appaltante nella comunicazione, scritta agli enti finanziatori della intenzione di risolvere il contratto.

Art. 22

1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale, ai sensi della Legge Ipotecaria del 16 marzo 1854 e successive modificazioni, sui beni mobili del concessionario e delle società di progetto che siano concessionarie.



2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.

3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata all'iscrizione dell'atto dal quale il privilegio risulta.

4. Il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo l'iscrizione prevista dal comma 3.

5. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

CAPO III

Art. 23

1. All'articolo 3, comma 1 della Legge 3 ottobre 2007 n.107 è aggiunta la seguente lettera:

"n) approva, osservando il procedimento previsto per la formazione di strumenti di pianificazione attuativa, i progetti preliminari relativi ad opere ed infrastrutture pubbliche di particolare rilevanza e complessità. In relazione all'esercizio di tale funzione la Commissione per le Politiche Territoriali è coadiuvata dai competenti Dirigenti e funzionari del Settore Pubblico Allargato ed acquisisce i pareri obbligatori in materia di valutazione dell'impatto ambientale e, qualora l'intervento ricada in centri o nuclei storici o interessi immobili con valore monumentale, in materia di conservazione dei monumenti nonché i pareri facoltativi che saranno ritenuti opportuni ai fini dell'esame degli interventi previsti nel progetto."

Art. 24

1. L'Ente appaltante ha facoltà di stipulare accordi commerciali tesi a definire specifici listini prezzi relativi alla fornitura di cose a fini di consumo ovvero d'uso delle quali si preveda la ricorrente necessità durante l'anno.

2. I listini prezzi definiti a mente del comma 1 hanno validità annuale, semestrale o trimestrale, secondo quanto previsto nell'ambito dell'accordo commerciale e sono applicati alle forniture effettuate all'Ente appaltante durante il periodo di validità dell'accordo medesimo.

3. L'individuazione delle imprese con le quali stipulare gli accordi commerciali di cui al comma 1 avviene mediante procedura negoziata volta ad individuare le imprese disponibili ad applicare il listino prezzi definito unilateralmente dall'Ente appaltante a mente di quanto previsto dall'articolo 37 della Legge 27 marzo 2002 n.49.

4. Per quanto concerne l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria su manufatti di proprietà dell'Ecc.ma Camera o destinati ad uso pubblico, l'Ente appaltante ha facoltà di stipulare accordi con imprese edili iscritte nell'apposito Registro che accettino di applicare nell'anno di riferimento i listini prezzi stabiliti unilateralmente dall'Ente appaltante medesimo. L'importo del singolo intervento manutentivo effettuabile in forza degli accordi di cui al presente comma non può superare € 50.000,00.

5. La procedura attivata ai sensi del comma 4 stabilisce il limite complessivo di spesa relativo agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da affidare alle imprese nel corso dell'anno di riferimento; tale limite complessivo



annuo di spesa non può essere superiore ad € 250.000,00, fermo restando il sopra indicato limite di spesa per il singolo intervento di € 50.000,00.

6. L'individuazione delle imprese con le quali stipulare gli accordi commerciali di cui al comma 4 avviene mediante procedura negoziata nell'ambito delle quali sono stabilite le condizioni di esecuzione degli interventi manutentivi.

7. Gli accordi di cui ai commi 1 e 4 sono stipulati dall'Ente appaltante con non più di dieci imprese che abbiano manifestato la propria accettazione dei listini prezzi, individuate nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e proporzionalità nonché secondo i criteri fissati dai Regolamenti assunti dalle Aziende Autonome di Stato ai sensi dell'articolo 6, comma primo, numeri 7) e 10) della Legge 26 novembre 1980 n.88. Nel caso di pluralità di imprese che abbiano manifestato la propria accettazione, l'importo complessivo della fornitura o dei lavori manutentivi è suddiviso proporzionalmente fra le imprese medesime.

Art. 25

1. L'articolo 38, comma terzo del Decreto 20 gennaio 2000 n.10, come già modificato dall'articolo 3 del Decreto 29 ottobre 2001 n.100, è così sostituito:
"La garanzia decennale prevista dall'articolo 58 della Legge 17 settembre 1999 n.96 può essere costituita da fideiussione o polizza assicurativa o altra garanzia individuata dai Regolamenti assunti dalle Aziende Autonome di Stato ai sensi dell'articolo 6, comma primo, numeri 7) e 10) della Legge 26 novembre 1980 n.88 aventi durata decennale decorrente dalla data del collaudo o dalle verifiche tecniche favorevoli. Detta polizza è costituita a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera nonché dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. In relazione ad opere la cui durata media sia inferiore ai dieci anni ed a particolari tipologie di opere individuate nei precitati Regolamenti delle Aziende Autonome di Stato, l'obbligo della prestazione della garanzia può essere escluso oppure la durata della garanzia da prestarsi può essere proporzionalmente diminuita su autorizzazione dell'ente appaltante."



LEGGE 26 MAGGIO 2004 N.71

LEGGE ISTITUTIVA DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Art. 2 *(Finalità)*

Fatto salvo quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1997 n.133, la Camera di Commercio potrà inoltre:

- acquisire in esenzione di bollo e diritti di segreteria, anche per via telematica, presso il Tribunale Unico i certificati di vigenza delle persone giuridiche iscritte presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico;
- acquisire in esenzione di bollo e diritti di segreteria, anche per via telematica, presso il Tribunale copie dei bilanci societari, al fine di fare studi, ricerche e pubblicazioni sull'andamento dell'economia sammarinese;
- acquisire dagli operatori economici, dati patrimoniali, economici e statistici (nel rispetto della Legge 23 maggio 1995 n.70) al fine di realizzare studi, ricerche e pubblicazioni sull'andamento dell'economia sammarinese;
- rilasciare i certificati di origine;
- svolgere le funzioni di certificatore delle chiavi pubbliche di cifratura che saranno previste da apposite normative sulla formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici;
- stipulare accordi con altri certificatori anche per il reciproco riconoscimento dei certificati emessi;
- svolgere funzioni di ufficio metrico;
- rappresentare San Marino nelle attività di normazione tecnica internazionale per promuovere l'armonizzazione delle norme ed agevolare gli scambi di prodotti e servizi;
- svolgere in via esclusiva funzione di ente di accreditamento degli organismi di certificazione;
- svolgere funzione di punto vendita di norme degli enti normatori internazionali;
- gestire la borsa merci, e predisporre strumenti di informazione ed elementi di analisi e studio degli andamenti delle quotazioni;
- svolgere le funzioni di osservatorio dei prezzi con funzioni di analisi e studio degli andamenti delle quotazioni;
- tenere il registro unico delle imprese abilitate a partecipare agli appalti pubblici quale riferimento preliminare per i singoli enti appaltanti di cui all'articolo 8 della Legge 29 novembre 1999 n.121;
- svolgere funzione di certificazione di conformità e dei requisiti tecnico professionali.



LEGGE 21 DICEMBRE 2009 N.168

BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E BILANCI PLURIENNALI 2010/2012

Art. 73

(Orientamenti per il conferimento di incarichi di consulenza)

Il Congresso di Stato è tenuto a conferire incarichi di consulenza e collaborazione solo a consulenti di comprovata specializzazione e qualora non si tratti di attività che l'Amministrazione debba o sia in grado di svolgere, anche utilizzando le elaborazioni e i contributi per i quali siano state assegnate precedenti consulenze. Deve inoltre essere garantita la coerenza con altri progetti.

In ogni caso, dette consulenze e collaborazioni devono essere temporanee e legate a precisi progetti ed obiettivi i quali, insieme ai compiti attribuiti, devono essere chiaramente specificati

Non sono ammessi rapporti convenzionali per sopperire alla carenza di personale su posizioni d'organico. Il Congresso di Stato è impegnato a far effettuare una ricognizione dei rapporti di consulenza e convenzionali in essere nel Settore Pubblico Allargato in ambito amministrativo ai fini di una loro revisione e riduzione.

Il conferimento e la proroga di incarichi di consulenza e collaborazione deliberati autonomamente dagli Enti del Settore Pubblico Allargato e dalle Aziende Autonome di Stato, divengono efficaci con il parere conforme del Congresso di Stato e fatti salvi gli adempimenti relativi al controllo di legittimità previsti dalla Legge 18 febbraio 1998 n. 30.



LEGGE 22 DICEMBRE 2011 N.200

BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E BILANCI PLURIENNALI 2012/2014

Art. 26

(Contratti di sponsorizzazione, convenzioni ed accordi di collaborazione con soggetti privati)

Allo scopo di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa, di realizzare maggiori economie e di migliorare la qualità dei servizi prestati, il Congresso di Stato, le Aziende Autonome di Stato e gli Enti Pubblici possono stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati, diretti a finanziare la progettazione, l'esecuzione e le prestazioni accessorie di opere ed infrastrutture di pubblica utilità, ivi comprese quelle di cui all'articolo 24, comma primo, lettera a), della presente legge nonché interventi, servizi o attività dell'Amministrazione, delle Aziende Autonome e degli Enti Pubblici.

Le iniziative di cui al primo comma devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti.

I contratti di cui al primo comma sono conclusi secondo i criteri e le procedure definiti con Regolamento del Congresso di Stato.

Ai fini della registrazione contabile delle somme derivanti dai contratti di cui al primo comma, il Congresso di Stato potrà adeguare gli stanziamenti in entrata e in uscita previsti nei pertinenti capitoli del bilancio nel rispetto dell'equilibrio del bilancio ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 27 della Legge 18 febbraio 1998 n.30.

Al fine di realizzare opere ed infrastrutture di pubblica utilità, ivi comprese quelle di cui all'articolo 24, primo comma, lettera a), della presente legge nonché di acquisire prestazioni ed utilità rispondenti al soddisfacimento degli interessi pubblici o generali, il Congresso di Stato ha, inoltre, facoltà di stipulare con soggetti privati le convenzioni di cui all'articolo 3, comma primo ed all'articolo 6, comma primo della Legge 21 gennaio 2004 n.6 nel rispetto delle disposizioni dettate dalla predetta legge.

Il Congresso di Stato potrà, inoltre, stipulare con Associazioni, Fondazioni ed Enti no profit accordi di collaborazione mediante i quali, a fronte del finanziamento, totale o parziale, da parte del soggetto privato di opere ed infrastrutture di pubblica utilità, la parte pubblica riconosca alla parte privata una rendita pluriennale e/o un diritto reale o obbligatorio e/o altra utilità. Le spese relative alla predetta rendita pluriennale sono imputate sul capitolo 2-4-6627 "Oneri per la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche per lo sviluppo economico", secondo le modalità previste da decreto delegato adottato dal Congresso di Stato entro il 31 dicembre 2012.



LEGGE 31 OTTOBRE 2013 N.153

“MODIFICA ALLA LEGGE 21 DICEMBRE 2012 N.150, VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013”

Art.19

(Disposizioni in materia di pubblico impiego e controllo della spesa)

1. Nelle more della definizione del fabbisogno di cui all’articolo 65 della Legge n.188/2011, i tassi di sostituzione stabiliti dal Capitolo II – Misure per il contenimento e la riduzione degli oneri retributivi dell’Allegato Z alla Legge 22 dicembre 2011 n.200 possono essere periodicamente modificati e/o definiti in maniera differenziata in ragione di singoli settori della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici mediante delibera del Congresso di Stato da adottarsi su proposta del Consiglio di Direzione, allo scopo di perseguire con maggiore efficacia, tenendo conto delle diversificate esigenze e caratteristiche dei settori medesimi, una progressiva riduzione del personale alle dipendenze del Settore Pubblico Allargato.
2. Il controllo sulle deliberazioni degli Enti del Settore Pubblico Allargato relative al conferimento di incarichi professionali, di consulenza e di collaborazione che non rientrino, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nella competenza della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, compete ai Sindaci Revisori degli Enti medesimi che verificano, in particolare, il rispetto del disposto dell’articolo 73 della Legge 21 dicembre 2009 n.168 e dell’articolo 44, terzo e quarto comma della Legge 21 dicembre 2012 n.150, inviando relazione trimestrale al Congresso di Stato in merito agli esiti della vigilanza effettuata nel periodo e segnalando alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica l’eventuale mancato rispetto della vigente normativa in materia di ordinamento contabile dello Stato.



LEGGE 20 DICEMBRE 2013 N.174

BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E BILANCI PLURIENNALI 2014/2016

Art.57

(Disposizioni in materia di appalti)

1. Il primo comma dell'articolo 20 della Legge 27 marzo 2002 n.49 è così modificato:

“La fase di aggiudicazione ha inizio con la seduta pubblica di apertura delle offerte e termina con l'adozione della deliberazione di aggiudicazione da parte della Stazione Appaltante.”.

2. Il primo comma dell'articolo 21 della Legge n.49/2002 è così modificato:

“La fase relativa all'approvazione dell'esecuzione del contratto di fornitura o somministrazione della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici è quella nella quale l'autorità di controllo, cioè l'organo preposto dalla Pubblica Amministrazione e dagli Enti Pubblici, attraverso il procedimento di verifica, accerta la conformità della prestazione effettuata dall'appaltatore al contratto di appalto, alle norme di legge ed a tutti gli atti già deliberati, esprimendo la propria approvazione in ordine alla prestazione medesima.”.

3. Fino all'entrata in vigore di una riforma delle norme sugli appalti, che il Congresso di Stato è tenuto a predisporre, entro il 30 giugno 2004, secondo le normative e le migliori pratiche di carattere internazionale, allo scopo di garantire la qualità e l'economicità nell'esecuzione degli appalti pubblici di opere e di forniture di beni e servizi, l'affermazione del principio della libera competizione e dell'equa ripartizione delle risorse pubbliche al più ampio numero di operatori sammarinesi, si dispone:

- a) in capo agli uffici pubblici ed enti appaltanti il mandato di frazionare e differenziare gli appalti in base alle diverse tipologie di forniture ed opere richieste, fatte salve motivate eccezioni;
- b) in capo ai dirigenti degli uffici e degli enti appaltanti l'obbligo di effettuare sistematici controlli sulla qualità e sulla quantità delle forniture ed opere oggetto di appalto.



LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N.219

BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E BILANCI PLURIENNALI 2015/2017

Art.68

(Della Trasparenza)

1. Il Congresso di Stato è impegnato a predisporre, entro il 31 marzo 2015, un regolamento che preveda che il titolare o legale rappresentante di impresa che intenda beneficiare di fondi pubblici o di agevolazioni fiscali contributive a qualunque titolo, o intenda partecipare ad appalti pubblici, sia tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità penale i nominativi di tutti i beneficiari economici persone fisiche dell'impresa stessa, a prescindere dalla quota posseduta.
2. E' facoltà dei membri del Consiglio Grande e Generale prendere visione presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino delle informazioni relative ai titolari effettivi dei soggetti autorizzati ai sensi della Legge n.165/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Con apposito decreto delegato, da emanarsi entro il 30 giugno 2015, sono disciplinate le modalità di accesso a tali informazioni e le misure atte a garantire la loro riservatezza.
3. E' abrogato il punto e) del comma 5 dell'articolo 16 della Legge 17 novembre 2005 n.165 così come modificato dall'articolo 74 della Legge n.174/2013.
4. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 74 della Legge 20 dicembre 2013 n.174 è prorogato al 31 marzo 2015.



LEGGE 3 NOVEMBRE 2015 N.160

MODIFICHE ALLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N.219 E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Art.30

(Interpretazione autentica)

1. L'articolo 6 del Decreto 20 gennaio 2000 n.10, così come sostituito dall'articolo 3 del Decreto Delegato 15 giugno 2011 n.97, laddove prevede che il disciplinare di incarico del professionista attribuisca l'utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Amministrazione o dell'Ente Pubblico committente dei progetti e degli elaborati, deve essere inteso nel senso che, attraverso l'acquisizione, i progetti e gli elaborati medesimi diventano atti dello Stato, con diritto di libera riproduzione ai sensi dell'articolo 98, comma primo, lettera f), della Legge 25 gennaio 1991 n.8.



LEGGE 21 DICEMBRE 2016 N.144

BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 E BILANCI PLURIENNALI 2017/2019

Art.31

(Modifica articolo 6 del Decreto 20 gennaio 2000 n. 10)

1. Il Congresso di Stato è autorizzato ad adottare decreto delegato per modificare l'articolo 6 del Decreto 20 gennaio 2000 n. 10 e sue successive modifiche ed integrazioni al fine di adeguare le tipologie di assicurazioni da richiedersi per le prestazioni professionali svolte per conto dello Stato.



LEGGE 21 DICEMBRE 2017 N.147

BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 E BILANCI PLURIENNALI 2018/2020

Art.46

(Revisione delle norme in materia di appalti pubblici e finanza di progetto)

1. Il Congresso di Stato, nell'esercizio della delega volta alla revisione delle norme di cui al Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 così come modificato dal Decreto Delegato 16 giugno 2016 n.74, procede, in particolare:

- a) alla riduzione e semplificazione dei requisiti previsti per l'iscrizione nel Registro dei Fornitori e per la qualificazione alla singola gara di appalto, anche con riferimento ai titolari effettivi;
- b) alla semplificazione delle procedure di verifica della permanenza dei suddetti requisiti;
- c) all'ampliamento delle fattispecie per le quali risulti ammessa la produzione di dichiarazioni sostitutive, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 3 della Legge 5 ottobre 2011 n.159;
- d) alla revisione ed implementazione delle procedure speciali di individuazione del contraente;
- e) alla revisione delle imposte di registro e di bollo applicate ai contratti di appalto;
- f) alla semplificazione delle disposizioni relative alla fase di esecuzione del contratto;
- g) alla revisione delle procedure di pagamento di forniture di beni e servizi, con l'obiettivo di individuare tempistiche congrue e diversificate in base all'importo dei beni e servizi forniti.

2. Il Congresso di Stato è, altresì, delegato ad adottare decreto per la modifica del Decreto 20 gennaio 2000 n.10 e del Decreto Delegato 15 giugno 2011 n.97 allo scopo di rivedere, in particolare, le norme relative al contenuto ed alla presentazione degli studi di fattibilità, all'elaborazione del programma di opere pubbliche nonché al procedimento di concessione di lavori pubblici con finanza di progetto.

Art.47

(Appalti e forniture per la Pubblica Amministrazione)

1. Gli appalti e le forniture per la Pubblica Amministrazione allargata, per importi inferiori a euro 5.000,00, devono essere rivolti tramite gara d'appalto alle sole attività nazionali iscritte nell'apposito Registro Fornitori della Pubblica Amministrazione.

2. Ogni ente pubblico appaltante, è tenuto ad invitare alle gare d'appalto tutte le attività iscritte in tale registro pena la nullità della gara stessa; qualora non siano presenti imprese nazionali è consentita la fornitura tramite aziende estere.

3. Per appalti superiori ad euro 5.000,00 ai fornitori e alle imprese nazionali è riconosciuto un margine di favore rispetto ai fornitori e alle imprese estere pari al 3% dell'importo dell'appalto.